


# VADEMECUM

per la gestione dei procedimenti di  
bonifica di siti contaminati



DGR 1853 DEL 05/02/2024 - LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 2023, N. 3,  
"CONFERIMENTO AI COMUNI DI FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA DI SITI  
CONTAMINATI". APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  
REGIONALI DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO, CONTROLLO E SUPPORTO TECNICO-  
AMMINISTRATIVO AI COMUNI

## Indice dei Contenuti

<b>1. Contesto di riferimento e scopo del documento.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Normativa nazionale e regionale di riferimento .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Termini e definizioni .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Soggetti coinvolti nei procedimenti di bonifica.....</b>	<b>10</b>
4.1. Il Responsabile dell'inquinamento .....	10
4.2. Il Proprietario incolpevole .....	11
4.3. Il Soggetto interessato.....	12
4.4. Il Comune territorialmente competente .....	13
4.5. Gli altri soggetti coinvolti.....	14
<b>5. I procedimenti di bonifica.....</b>	<b>16</b>
5.1. Procedura ordinaria di bonifica .....	16
5.1.1. Comunicazione/Notifica di potenziale o conclamata contaminazione.....	17
5.1.2. Misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza (M.I.S.E.).....	18
5.1.3. Indagini Preliminari .....	19
5.1.4. Procedura di individuazione del Responsabile.....	20
5.1.5. Piano di caratterizzazione (PdC).....	22
5.1.6. Analisi di rischio sito specifica (AdR.) e Piano di Monitoraggio .....	25
5.1.7. Progetto Operativo degli interventi di Bonifica (POB) .....	27
5.1.8. Collaudo e Certificazione di Avvenuta Bonifica (CAB).....	28
5.2. Procedure di bonifica semplificate .....	29
5.2.1. Procedimenti ex art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.....	29
5.2.2. Procedimenti ex art. 242-ter, interventi e opere nei siti di bonifica.....	30
5.2.3. Procedimenti ex art. 249, interventi in aree di ridotte dimensioni .....	31
5.3. Procedure di bonifica speciali.....	32
5.3.1. DM 1/3/2019 n. 46 (interventi in aree agricole).....	32
5.3.2. DM 12/2/2015 n. 31 (punti vendita carburanti) .....	34
<b>6. La conferenza dei servizi.....</b>	<b>36</b>
6.1. La conferenza di servizi decisoria e istruttoria .....	36
6.2. La conferenza di servizi semplificata e la conferenza di servizi simultanea.....	37
6.3. I provvedimenti da approvare in conferenza di servizi nelle procedure ambientali.....	41

<b>7. Gli interventi sostitutivi.....</b>	<b>43</b>
7.1. Interventi d'ufficio dell'Amministrazione.....	43
7.2. L'azione di rivalsa.....	45
7.3. Oneri reali e privilegio immobiliare.....	46
7.4. Il finanziamento regionale.....	47
<b>8. Allegati al documento .....</b>	<b>48</b>
<b>Allegato A  Flow Chart processi di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle ulteriori disposizioni normative in materia.....</b>	<b>50</b>
<b>Allegato B  Schede di sintesi delle attività .....</b>	<b>51</b>
B1. Fase 1.....	51
B1.1. Comunicazione/notifica di potenziale contaminazione da parte del Responsabile dell'Inquinamento .....	51
B1.2. Comunicazione/notifica di potenziale contaminazione da parte del proprietario o del gestore dell'area incolpevole .....	51
B1.3. Comunicazione/notifica di potenziale contaminazione da parte della P.A. ....	52
B1.4. Misure di prevenzione.....	52
B1.5. A - Misure di messa in sicurezza.....	53
B1.5. B - Indagini preliminari .....	53
B2. Fase 2.....	54
B2.1. Piano di caratterizzazione (P.D.C.) .....	54
B2.2. Analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica (A.D.R.) .....	54
B2.3. Piano di monitoraggio a seguito di analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica (eventuale).....	55
B3. Fase 3.....	56
B3.1. Progetto operativo di bonifica (P.O.B.) o messa in sicurezza (M.I.S.O./M.I.S.P.) .....	56
B3.2. Garanzie Finanziarie .....	56
B3.3. Collaudo degli Interventi .....	57
B3.4. Certificazione di avvenuta bonifica (C.A.B.) .....	57
<b>Allegato C  Modello di comunicazione al proprietario incolpevole/gestore dell'area.....</b>	<b>58</b>
<b>Allegato D  Modello per indizione conferenza di servizi asincrona .....</b>	<b>62</b>
<b>Allegato E  Modello per indizione conferenza di servizi sincrona .....</b>	<b>65</b>

## 1. Contesto di riferimento e scopo del documento

Regione Lombardia, nel conferire ai Comuni le funzioni in materia di bonifica di siti contaminati con legge regionale del 10 ottobre 2023, n. 3, ha anche definito le funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo degli Enti locali, prevedendo strumenti di supporto tecnico ed amministrativo rivolti in particolare ai Comuni di ridotte dimensioni.

Tra gli strumenti di supporto tecnico messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione in merito al tema delle bonifiche dei siti contaminati, si ricordano le linee guida redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, tra cui si evidenziano *“Indicazioni per l'applicazione dell'analisi di rischio ai materiali di riporto all'interno dei siti oggetto di procedimento di bonifica. Appendice alle LG SNPA n.46/2023”* *“Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (Mdr) nei siti oggetto di procedimento di bonifica”*; l'elenco completo è disponibile al link <https://www.snpambiente.it/category/notizie/temi/suolo/bonifiche/>. Di particolare rilievo anche la Norma Tecnica UNI EN ISO 24212:2024, pubblicata dall'Ente Italiano di Normazione (UNI), che fornisce indicazioni sulle tecniche di bonifica applicate nei siti contaminati.

Il presente documento si inserisce nel contesto delle iniziative di supporto attivate da Regione Lombardia per dare seguito alle disposizioni di cui alla successiva deliberazione attuativa D.G.R. Lombardia 5 febbraio 2024 n. 1853, con il fine di mettere a disposizione del personale tecnico ed amministrativo dei soggetti istituzionali competenti in materia, un prontuario contenente le informazioni giuridiche e amministrativo-procedurali, nonché la modulistica di riferimento utili all'espletamento delle funzioni ad essi conferite dalla citata l.r. 3/20233 (*Vademecum* - articolo 2, comma 5, lettera b) per la gestione delle procedure e delle fasi procedurali cui sono soggetti gli interventi di bonifica.

Il documento, con lo scopo di facilitare l'avvio e la gestione dei procedimenti di bonifica, parte dalla descrizione del quadro normativo di riferimento per poi illustrare - in chiave operativa - le varie fasi dei procedimenti di bonifica (con una particolare attenzione alle attività in capo ai Comuni per effetto della delega di funzioni di cui sopra) e termina con gli allegati utili alla risoluzione di dubbi e perplessità correlate all'attuazione delle singole fasi ed attività.

Il documento sarà mantenuto aggiornato nel tempo ed arricchito di ulteriori contenuti, nell'ottica di soddisfare eventuali esigenze che potranno emergere anche dal confronto con gli Enti a vario titolo coinvolti nelle procedure, ovvero per tener conto di sopravvenute modifiche normative.

Il documento non esaurisce il supporto che Regione Lombardia intende garantire ai Comuni, essendo affiancato, come indicato nella D.G.R. Lombardia 5 febbraio 2024 n. 1853, anche da ulteriori strumenti e iniziative di supporto, tra cui:

- programmi di formazione destinati ai tecnici dei Comuni per la corretta gestione dei procedimenti di bonifica di interesse comunale: un percorso di aggiornamento continuo che, attraverso sessioni periodiche, potrà garantire approfondimenti di natura tecnico/procedurale in relazione a modifiche normative, indicazioni operative a livello regionale, ecc. (articolo 2, comma 5, lettera d della L.R. 3/2023), che integrano il presente *Vademecum*, fornendone le giuste chiavi di consultazione;
- l'istituzione del Portale Siti Contaminati – PSC collegato alla banca dati Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati (AGISCO), gestito da Arpa Lombardia e Regione Lombardia. Il sistema PSC-AGISCO rappresenta lo strumento regionale per la gestione delle informazioni e dei dati tecnici e amministrativi relativi ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati previsti dalla parte quarta, titolo V del d.lgs 3

aprile 2006, n. 152, da parte dei soggetti obbligati/interessati e degli enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, secondo le rispettive competenze e responsabilità attribuite dalla normativa;

- azioni di accompagnamento e supporto nell'ambito degli specifici procedimenti di bonifica, in particolare verso i Comuni di ridotte dimensioni, da parte degli Enti regionali, specie dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Lombardia e di ARIA S.p.A.;
- supporto giuridico ai Comuni nell'ambito dei procedimenti di bonifica, anche per il tramite di ARIA S.p.A. (articolo 2, comma 5, lettera a) della L.R. 3/2023), che potrà essere attivato per eventuali dubbi interpretativi e/o applicativi della normativa di settore, nonché per affrontare le specifiche casistiche di maggior complessità che si porranno nell'esperienza pratica.

Per finalità e contenuto, il presente documento **non può intendersi sostitutivo della disciplina di settore che resta il punto di riferimento per il procedimento di bonifica.** Costituisce una sintesi illustrativa fornita allo scopo di facilitare la lettura e la comprensione della normativa.

Inoltre, i fac-simile resi disponibili non costituiscono una modulistica vincolante, piuttosto un'esemplificazione da adattare alle specifiche situazioni e casistiche.



La complessità normativa è tale da non consentire di trattare ed esaurire nel presente documento le peculiarità specifiche dei singoli casi concreti, per le quali si consiglia ai Comuni di ricorrere alle diverse linee di supporto sopra indicate, fornite da Regione Lombardia con l'intento di assicurare al personale tecnico amministrativo coinvolto nei procedimenti di bonifica un set di strumenti a cui attingere per affrontare le complesse procedure riguardanti la progettazione e la realizzazione degli interventi di bonifica.



## 2. Normativa nazionale e regionale di riferimento

Di seguito sono individuate le principali fonti normative in materia di bonifica di siti contaminati.

### **Normativa nazionale:**

- **D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152** e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
- **D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121**, recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le violazioni”;
- **D.M. 11 gennaio 2013**, recante "Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale”;
- **D.M. 12 febbraio 2015 n. 31**, recante “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- **D.M. 1° marzo 2019 n. 46**, recante “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

**DPR 13 giugno 2017, n. 120** “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”

### **Normativa regionale (Regione Lombardia):**

- **L.R. 12 dicembre 2003 n. 26**, recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- **L.R. 29 giugno 2009 n. 10**, recante “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale”;
- **L.R. 18 aprile 2012 n. 7**, recante "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione”;
- **L.R. 28 dicembre 2017, n. 37**, recante “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della L. R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2018”;
- **L.R. 10 ottobre 2023 n. 3**, recante “Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati”;

### **Regolamenti regionali (Regione Lombardia):**

- **Regolamento Regionale 15 giugno 2012 n. 2**, recante “Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”;

Delibere di Giunta regionale (Regione Lombardia):

- **D.G.R. 15 giugno 2006 n. VIII/2744**, recante “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati”;
- **D.G.R. 24 gennaio 2007 n. VIII/4033**, recante “Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006 - Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006”;
- **D.G.R. 10 febbraio 2010 n. 11348**, recante “Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati”;
- **D.G.R. 23 maggio 2012 n. 3509**, recante “Linee Guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati”;
- **D.G.R. 23 maggio 2012 n. IX/3510**, recante "Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - programmazione economico-finanziaria 2012/2014"
- **D.G.R. 5 dicembre 2013 n. X/1048**, recante "Modalità procedurali per l'approvazione e l'autorizzazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati che prevedano opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati A e B della l.r. 5/2010, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 32 della l.r. 7/2012";
- **D.G.R. 20 dicembre 2013 n. X/1119**, recante "Criteri per la redazione del progetto preliminare di bonifica dei siti inquinati, di cui all'art. 93 del d. lgs. 163/2006 (art. 5 del r.r. 2/2012)";
- **D.G.R. 30 maggio 2014 n. X/1895**, recante "Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Programmazione economico/finanziaria 20014-2016";
- **D.G.R. 5 febbraio 2024 n. 1853**, recante “Legge regionale 10 ottobre 2023, n. 3, “Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati”. Approvazione delle modalità per l’esercizio delle funzioni regionali di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo ai Comuni”;
- **D.G.R. 1 luglio 2024, n. 2669**, recante “Approvazione delle Modalità di gestione, accesso e utilizzo del Portale Siti Contaminati - PSC-AGISCO, gestito da ARPA Lombardia e Regione Lombardia”

Per un quadro più completo in ordine alla normativa di riferimento, si rimanda alla pagina Web di Regione Lombardia: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Bonifica-aree-contaminate/normativa-statale-e-regionale-bonifiche/normativa-nazionale-e-regionale-bonifiche>.

### 3. Termini e definizioni

Di seguito sono riportati i termini e le definizioni ai quali viene fatto riferimento nel prosieguo del testo, in coerenza con i contenuti dell'art. 240 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Termine	Definizione
<b>Sito</b>	Area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.
<b>Caratterizzazione</b>	L'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base sulle quali definire i modi e l'entità dell'esposizione al rischio sanitario e ambientale da parte dei possibili ricettori umani e ambientali.
<b>Analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica (AdR)</b>	Analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto.
<b>Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)</b>	Livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati.
<b>Concentrazioni soglia di rischio (CSR)</b>	Livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.
<b>Sito potenzialmente contaminato</b>	Sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di CSC, in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle CSR.
<b>Sito contaminato</b>	Sito nel quale i valori delle CSR, determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio, risultano superati.
<b>Sito non contaminato</b>	Sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica.
<b>Sito con attività in esercizio</b>	Sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività.
<b>Sito dismesso</b>	Sito in cui sono cessate le attività produttive.
<b>Misure di prevenzione</b>	Iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia.

Termine	Definizione
<b>Misure di riparazione</b>	Azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi.
<b>Messa in sicurezza d'emergenza (MISE)</b>	Intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.
<b>Messa in sicurezza operativa (MISO)</b>	L'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate.
<b>Messa in sicurezza permanente (MISP)</b>	L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.
<b>Bonifica</b>	L'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).
<b>Ripristino e ripristino ambientale</b>	Gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici.
<b>Inquinamento diffuso</b>	La contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine.
<b>Condizioni di emergenza</b>	<p>Gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di cui alla messa in sicurezza di emergenza, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;</li> <li>▪ presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;</li> <li>▪ contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;</li> <li>▪ pericolo di incendi ed esplosioni.</li> </ul>

## 4. Soggetti coinvolti nei procedimenti di bonifica

La presente sezione del documento individua i soggetti che, a qualunque titolo, possono risultare coinvolti nei procedimenti di bonifica, definendo le responsabilità e gli oneri in capo a ciascuno di essi.

### 4.1. Il Responsabile dell'inquinamento

In ossequio al principio "*chi inquina paga*", il Responsabile dell'Inquinamento è il soggetto tenuto ad attuare le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a mettere in atto le misure di prevenzione, gli interventi di messa in sicurezza, nonché gli eventuali interventi di bonifica e di ripristino ambientale, dovendosene assumere integralmente tutti gli oneri e i costi.

La ricerca e l'identificazione del Responsabile dell'Inquinamento sono di competenza della Provincia/Città Metropolitana, che vi provvede sentito il Comune, ai sensi di dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Una volta individuato, la Provincia/Città Metropolitana ordina al responsabile di:

- presentare il piano di caratterizzazione del sito interessato dal superamento delle CSC e provvedere alla sua esecuzione;
- provvedere all'analisi di rischio e all'eventuale monitoraggio del sito;
- presentare, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e provvedere alla sua esecuzione.

Il responsabile va ricercato anche qualora il proprietario incolpevole o un altro soggetto interessato abbia assunto l'onere delle procedure e dell'intervento: sia nel caso in cui abbia portato a termine le attività di risanamento sia laddove tali attività non siano state completate.

Infatti, nel primo caso, tale soggetto ha diritto di rivalersi nei confronti del Responsabile dell'Inquinamento dei costi sostenuti oltre al risarcimento del maggior danno, sicché l'eventuale inerzia nella ricerca e identificazione pregiudicherebbe i relativi diritti di rivalsa.

Nel secondo caso, se l'intervento avviato spontaneamente non venisse ultimato per qualsiasi ragione, l'intervento andrebbe imposto al responsabile dell'inquinamento. Se il responsabile non fosse individuato, l'obbligo di intervento graverebbe sull'Amministrazione, con il rischio di non riuscire a recuperare integralmente le spese a tal fine sostenute.

Si suggerisce di verificare sempre che il procedimento ex art. 244 sia stato esperito e concluso.



La ricerca e l'identificazione del Responsabile dell'Inquinamento ex art. 244 sono obblighi che va ad espletare l'Amministrazione in quanto, laddove alle procedure e agli interventi di bonifica non provvedesse spontaneamente altro soggetto (proprietario incolpevole o soggetto interessato), spetterà alla Pubblica Amministrazione intervenire, correndo il rischio di non riuscire a recuperare integralmente le spese a tal fine sostenute.



## 4.2. Il Proprietario incolpevole

In ossequio al principio *"chi inquina paga"*, la sola qualifica di proprietario di un terreno potenzialmente interessato da contaminazione, se non accompagnata da accertamento di responsabilità della contaminazione, non implica l'obbligo di espletare le attività di caratterizzazione/analisi di rischio/messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ma comporta comunque:

- l'obbligo, nel caso in cui sia venuto a conoscenza di eventi potenzialmente contaminanti, di darne comunicazione alle Amministrazioni competenti come meglio specificato al successivo § 5.1.1;
- l'obbligo di adottare le necessarie misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- le conseguenze patrimoniali prescritte dall'art. 253 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in particolare, l'obbligo di rimborsare le spese per gli interventi effettuati d'ufficio dall'Amministrazione nei limiti e nelle modalità prescritte dalla norma sopracitata.

Ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il proprietario incolpevole ha comunque la facoltà di attivare spontaneamente le procedure nell'ambito del sito contaminato di sua proprietà, nonché di intervenire volontariamente in qualsiasi momento per realizzare le procedure e gli interventi necessari (MISE, PDC, ADR, MISO, MISP, bonifica).

Infatti, se nessuno provvede, le procedure e gli interventi sono effettuati in via sostitutiva dall'Amministrazione, con le conseguenze patrimoniali di cui al citato art. 253 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Pertanto, il proprietario incolpevole potrebbe avere interesse a realizzare direttamente le attività per non dover rimborsare le spese per gli interventi eseguiti d'ufficio e/o non perdere la disponibilità dell'area.

A tal fine, l'ordinanza di cui al comma 2 dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è notificata anche al proprietario del sito, così da portarlo a conoscenza degli eventi e metterlo eventualmente nelle condizioni di provvedere spontaneamente, in luogo del responsabile, qualora questi non provveda.

Inoltre, l'art. 2 del Regolamento Regionale 15 giugno 2012 n. 2 della Lombardia prevede che il Comune, accertata l'indisponibilità del Responsabile dell'Inquinamento a provvedere alla caratterizzazione del sito/analisi di rischio/progetto operativo ovvero nel caso in cui il responsabile non sia individuato, richiama al proprietario del fondo di intervenire, indicandogli a tal fine un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di altri soggetti che assumano volontariamente l'intervento, provvederà il Comune stesso, con le conseguenze patrimoniali previste dal citato art. 253 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Sulla possibilità di imporre al proprietario incolpevole le misure per la messa in sicurezza d'emergenza si rimanda ai contenuti del successivo § 5.1.2.

L'identificazione del proprietario richiede che le aree interessate dalle procedure di bonifica siano correttamente identificate. Si suggerisce quindi di prestare attenzione alla corretta individuazione delle particelle catastali cui fare riferimento, rammentando che le informazioni catastali sono suscettibili di aggiornamento per effetto delle variazioni oggettive (di consistenza dei mappali, per effetto ad esempio di frazionamento) e soggettive (di intestazione, in conseguenza ad esempio di compravendita o successione ereditaria).

Nel caso in cui manifesti la volontà di eseguire gli interventi, il proprietario trasmette al Comune un cronoprogramma che ne evidenzi la tempistica coerentemente con il termine assegnato dal Comune.

Nell'ambito degli adempimenti relativi alla caratterizzazione del sito/analisi di rischio/interventi di bonifica, il proprietario incolpevole può manifestare la volontà di intervenire in qualsiasi fase del procedimento esperito d'ufficio dal Comune: l'art. 2 del Regolamento regionale n. 2/2012 pone però la condizione che i relativi adempimenti non siano stati già oggetto di incarico, per la loro realizzazione, da parte dell'amministrazione comunale.

È opportuno che il Comune verifichi periodicamente l'eventuale aggiornamento della visura catastale delle aree, onde evitare il rischio di non interpellare correttamente i proprietari.

Per quanto attiene alle modalità di comunicazione al proprietario incolpevole con richiesta di manifestazione della disponibilità a intervenire volontariamente, si faccia riferimento all'Allegato C] al presente documento.



Per consentire al Proprietario Incolpevole l'esercizio delle relative prerogative e fugare il rischio di ipotetiche future contestazioni al riguardo, se il Responsabile dell'Inquinamento non provvede ad eseguire le attività ovvero non è stato individuato, prima di procedere d'ufficio il Comune deve verificare la disponibilità del Proprietario Incolpevole ad eseguire direttamente gli interventi.

In caso di abbandono dell'intervento eseguito volontariamente dal Proprietario Incolpevole andrà valutato se, nel caso specifico, ricorrono i presupposti per sostenere che l'assunzione volontaria delle attività implichi anche l'obbligo di portarle a termine e, in caso affermativo, per diffidare l'assuntore volontario al relativo completamento. Fermo anche in questo caso che l'intervento, non portato a termine dall'assuntore volontario, andrà imposto al Responsabile dell'Inquinamento, che dunque va sempre ricercato. Diversamente, dovrà intervenire d'ufficio il Comune, con il rischio di non recuperare integralmente i costi sostenuti.



### 4.3. Il Soggetto interessato

Oltre al Proprietario Incolpevole, vi possono essere altri soggetti interessati ad intervenire nel procedimento di bonifica. Si tratta di soggetti diversi dai responsabili della contaminazione e dal proprietario incolpevole, che, trovandosi nella disponibilità del sito (in quanto titolari di un diritto reale o di godimento o in quanto meri detentori del bene), oppure soggetti promittenti acquirenti o comunque interessati all'acquisizione dell'area, possono avere interesse ad assumere spontaneamente la bonifica: il cosiddetto "gestore dell'area" di cui all'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Vale anche per i soggetti interessati quanto sopra visto per il proprietario incolpevole circa:

- l'obbligo, nel caso in cui sia venuto a conoscenza di eventi potenzialmente contaminanti, di darne comunicazione alle Amministrazioni competenti e di adottare le necessarie misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., mediante analogo applicazione e approccio tecnico-procedurale dell'art.242, comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
- la facoltà, riconosciuta dall'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di eseguire volontariamente le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e gli interventi per la messa in sicurezza operativa/permanente, la bonifica e il ripristino ambientale nell'ambito del sito nella relativa disponibilità, con diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dei costi sostenuti e risarcimento del maggior danno. Analogamente, il soggetto interessato ha la facoltà di intervenire in qualunque momento per la realizzazione delle attività.

Al fine di identificare eventuali soggetti interessati si possono utilizzare le informazioni nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, ricavabili, ad esempio, da autorizzazioni o altri titoli allo svolgimento di attività nell'area di riferimento. In ogni caso, con la comunicazione al proprietario di cui all'art. 2 del Regolamento regionale 2/2012 il Comune richiede direttamente al proprietario dell'area di indicare l'eventuale esistenza di un soggetto interessato ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 in possesso di un diritto sull'area.

Ai sensi del citato art. 2 del Regolamento regionale 2/2012, qualora il proprietario dell'area renda nota al Comune l'esistenza di un soggetto interessato, il Comune richiede allo stesso di provvedere all'intervento, indicando un termine entro cui procedere, decorso inutilmente il quale il Comune provvederà d'ufficio.

Per quanto attiene alle modalità di comunicazione agli eventuali soggetti interessati con richiesta di manifestazione della disponibilità a intervenire volontariamente, si faccia riferimento agli allegati alla D.g.r. 27 giugno 2006 n. VIII/2838.



Per consentire anche ai soggetti interessati di assumere spontaneamente gli interventi ovvero di intervenire nel procedimento, occorre che tali soggetti siano posti a conoscenza della necessità di procedere e/o del procedimento in corso.



#### 4.4. Il Comune territorialmente competente

La Legge Regionale Lombardia 10 ottobre 2023, n. 3 ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative relative all'espletamento delle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché alle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati ricadenti nell'ambito del territorio di un singolo comune.

Pertanto, in caso di siti contaminati ricadenti esclusivamente nel proprio territorio, in qualità di autorità delegata dalla Regione il Comune è l'Amministrazione competente per le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Ad esso spetta quindi la responsabilità del procedimento di bonifica e di ogni

adempimento inerente alla procedura, compreso il compito di convocare le conferenze di servizi di cui al citato art. 242 e di adottare il provvedimento finale, nonché la responsabilità per i procedimenti ex art. 242 bis, 242 ter, 249 e previsti dal D.M. 46/2019 e D.M. 31/2015.

Inoltre, nei casi in cui il responsabile non sia individuato (completata la ricerca ex art. 244 del D.Lgs. 152/2006) oppure, ad avvenuta diffida, il soggetto individuato come responsabile o il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provveda, gli interventi necessari ai sensi della Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/06 sono adottati dal Comune, ai sensi dell'art. 250 del medesimo decreto legislativo.

#### **4.5. Gli altri soggetti coinvolti**

Nell'ambito del procedimento di bonifica sono coinvolte anche altre Amministrazioni, che devono necessariamente partecipare anche alle Conferenze di Servizi di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e quindi essere convocate.

Inoltre, in base alla situazione specifica e all'ubicazione del sito, possono esservi altri soggetti a vario titolo interessati dalle diverse fasi della procedura e che dovranno quindi anch'essi partecipare, a seconda del relativo oggetto, alle Conferenze di Servizi di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e quindi essere convocati.

Di seguito sono indicate le Amministrazioni e gli altri soggetti eventualmente interessati, con l'avvertenza che **tale elencazione non è esaustiva**:

- **Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente**, quale amministrazione competente in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti a livello provinciale e che ha il compito di controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti.

Inoltre, ai sensi degli artt. 244, comma 2, e 245, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Provincia/Città Metropolitana è responsabile del procedimento di identificazione del soggetto responsabile e di adozione nei suoi confronti di ordinanza di diffida a dare seguito agli interventi di bonifica.

In virtù delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo svolgimento dei controlli ex artt. 242 e 248 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Provincia/Città Metropolitana si avvale del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competente, che si impegna a mettere a disposizione i propri laboratori e personale per le eventuali attività di campionamento e analisi che si ritenessero necessarie.

Sono anche coinvolte per gli eventuali altri titoli necessari e per cui sono autorità competenti quali ad esempio autorizzazione allo scarico e altre autorizzazioni.

- **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA territorialmente competente**, quale amministrazione competente per l'istruttoria tecnica, la vigilanza e il controllo ambientale;
- **Agenzia di Tutela della Salute – ATS territorialmente competente**, quale amministrazione competente per l'istruttoria tecnica dell'analisi di rischio, per la vigilanza e il controllo sanitario;
- **Ente parco**, se il sito ricade in aree protetta;
- **Autorità d'Ambito/Gestore del servizio idrico integrato**, per le questioni inerenti agli scarichi in fognatura;
- **Consorzio di bonifica**, se il sito rientra nell'ambito territoriale di relativa competenza;

- **Autorità di Bacino**, se il sito ricade in aree inserite nel Piano di Assetto Idrogeologico;
- **Soprintendenza ai Beni Archeologici**, in caso di prossimità a siti archeologici.
- **Qualsiasi altro soggetto deputato a rilasciare autorizzazioni, nulla osta, ... necessari per l'esecuzione degli interventi di bonifica (per esempio qualsiasi gestore dei sottoservizi nell'area interessati dalla bonifica)**



#### Attività di controllo degli Enti Competenti

Ai sensi dell'art. 197, co.1, lett. a, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. , in attuazione dell'art. 19 del D.Lgs 267/00, le attività di controllo nell'ambito dei procedimenti di bonifica sono di competenza della Provincia/Città Metropolitana.

Il supporto tecnico e la collaborazione dell'ARPA, prevista dagli articoli 242, 248, co. 1 e co. 2, vengono regolati ai sensi del co. 2 dell'art. 197, attraverso la sottoscrizione di una convenzione che ha ad oggetto esclusivamente attività di dettaglio tecnico e sono volte a consentire all'Amministrazione provinciale l'adempimento ai propri compiti.

In particolare, con riferimento a quanto previsto alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le attività di controllo, sia nell'ambito della procedura ordinaria di bonifica che di quelle semplificate, in generale includono:

- controlli su quanto dichiarato dai soggetti obbligati nelle autocertificazioni;
- controlli sull'efficacia delle misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza adottate;
- controlli in fase di caratterizzazione, finalizzati a verificare le modalità di svolgimento delle indagini da parte del soggetto obbligato e la loro rispondenza agli elaborati progettuali approvati dagli Enti competenti nonché a validare gli esiti delle indagini svolte dal soggetto obbligato mediante campionamento in contraddittorio e analisi dei campioni raccolti da parte dei laboratori dell'ARPA;
- controlli in fase di bonifica, finalizzati alla verifica dell'efficacia degli interventi attuati e all'accertamento della loro rispondenza al progetto approvato;
- controlli in fase di monitoraggio, in particolare durante o dopo l'elaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica nonché in seguito agli interventi di bonifica/MISO/MISP;
- controlli durante le operazioni di collaudo in relazione al progetto approvato, finalizzati a verificare l'avvenuto ripristino dell'area alle condizioni antecedenti l'evento di contaminazione e il raggiungimento degli obiettivi di bonifica progettuali.



Occorre prestare attenzione alla corretta individuazione di tutti i soggetti da coinvolgere nelle Conferenze di Servizi onde procedere alla relativa convocazione e acquisizione di pareri, valutazioni tecniche, nulla osta.

## 5. I procedimenti di bonifica

La presente sezione del documento tratta i procedimenti di bonifica, nelle diverse fattispecie previste dalle normative vigenti. Per ciascuna delle tematiche sono definiti in via discorsiva gli adempimenti in capo alle parti e sono forniti spunti e indicazioni di ordine operativo in relazione alle attività in capo ai Comuni, anche in qualità di Autorità competente individuata da Regione.

In allegato al documento sono inoltre riportate delle schede riassuntive delle modalità e dei passaggi operativi in capo ai soggetti coinvolti nei procedimenti, assumendo che il ruolo di Autorità competente sia in capo al Comune.

Gli allegati concernenti le comunicazioni da fare alle amministrazioni competenti durante l'iter di bonifica, previsti dalla D.G.R. 2669/2024 Approvazione delle modalità di gestione, accesso e utilizzo del portale siti contaminati PSC-Agisco gestito da Arpa Lombardia e Regione Lombardia", sono disponibili all'indirizzo:

[https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b1bc906f-849a-4def-8a85-6851a93df7aa/DGR+approvata+2024\\_T1\\_33.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b1bc906f-849a-4def-8a85-6851a93df7aa-p7G97UJ](https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b1bc906f-849a-4def-8a85-6851a93df7aa/DGR+approvata+2024_T1_33.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b1bc906f-849a-4def-8a85-6851a93df7aa-p7G97UJ)



I paragrafi successivi riportano le fasi della procedura ordinaria di bonifica di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006, la procedura semplificata di cui all'art 242 bis e successivamente le procedure definite dal DM 31/2105 (punti vendita carburante) e DM 46/2019 (aree agricole).

### 5.1. Procedura ordinaria di bonifica

La procedura ordinaria di bonifica è disciplinata dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e si articola in una serie di procedimenti consecutivi, secondo un percorso tecnico-amministrativo che guida i diversi soggetti coinvolti dal momento della comunicazione dell'evento di contaminazione fino all'ultimazione delle azioni necessarie alla conclusione del procedimento.

Le procedure tecnico - amministrative da seguire per la bonifica dei siti contaminati sono disciplinate dagli articoli da 239 e 253 della Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L'iter amministrativo ordinario dei procedimenti di bonifica è disciplinato dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e dai seguenti allegati:

- Indicazioni per l'applicazione dell'analisi di rischio sito specifica: allegato 1 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Indicazioni per la redazione del piano di caratterizzazione del sito: allegato 2 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Indicazioni per la redazione del Progetto Operativo di Bonifica del sito: allegato 3 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.



- Siti di ridotte dimensioni: articolo 249 e allegato 4 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Concentrazioni Soglia di Contaminazione: Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'ambito di applicazione del citato quadro normativo comprende i siti contaminati e potenzialmente contaminati **mentre è escluso dall'ambito della bonifica, ai sensi dell'art 239, l'abbandono dei rifiuti** disciplinato dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006



### 5.1.1. Comunicazione/Notifica di potenziale o conclamata contaminazione

In relazione al contesto di riferimento, possono verificarsi tre casistiche distinte in ordine all'emissione delle comunicazioni/notifiche di potenziale o conclamata contaminazione:

- **comunicazione da parte del Responsabile dell'Inquinamento**

Ai sensi dell'art. 242 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di evento potenzialmente in grado di contaminare un sito - o di rischio di aggravamento di contaminazioni storiche - il Responsabile dell'Inquinamento deve darne tempestiva comunicazione agli Enti Competenti (comunque entro le 24 ore), attuando contestualmente le necessarie misure di prevenzione e avviando le indagini preliminari. Le modalità di comunicazione sono descritte all'art. 304, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 che individua quali destinatari della comunicazione Comune, Provincia/Città Metropolitana, ARPA e Prefettura. Il Responsabile dell'Inquinamento deve, inoltre, ai sensi della sopra citata d.g.r. 2669/2024, compilare la sezione dedicata nel Portale PSC-AGISCO. utilizzare a tal fine la Scheda di "Comunicazione del responsabile dell'inquinamento" di cui all'Allegato A1 alla citata D.G.R.

- **comunicazione da parte del soggetto non responsabile e adempimenti connessi**

Ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Proprietario Incolpevole o Gestore dell'area, in qualità di soggetto non responsabile, che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) deve darne comunicazione agli Enti competenti, attuando contestualmente le necessarie misure di prevenzione.

Ai sensi della d.g.r. 2669/2024, deve essere anche compilato il modulo disponibile nell'apposita sezione di PSC-AGISCO.

- **comunicazione da parte della pubblica amministrazione**

Ai sensi dell'art. 244, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le pubbliche Amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali sono accertati livelli di contaminazione superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione ne danno comunicazione a Comune, Provincia/Città Metropolitana, Regione e ARPA, compilando inoltre il Portale PSC-AGISCO.

La compilazione della prima comunicazione relativa a un procedimento in PSC-AGISCO permette la creazione del sito nell'Anagrafe regionale, individuato da un codice univoco di identificazione che lo identificherà durante l'intera procedura.



### 5.1.2. Misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza (M.I.S.E.)

Nel caso in cui, nel corso delle indagini preliminari, si accertino superamenti delle CSC, il Responsabile dell'Inquinamento attua, oltre alle misure di prevenzione, anche le misure di messa in sicurezza di emergenza (M.I.S.E.), eventualmente necessarie per la presenza di condizioni di emergenza, per contenere la diffusione delle sorgenti di contaminazione primarie e/o per rimuoverle.

Ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. anche il proprietario incolpevole e/o il gestore dell'area sono tenuti a adottare le misure di prevenzione. In base all'orientamento giurisprudenziale più recente ai soggetti non responsabili non può invece essere imposta l'attuazione delle M.I.S.E.

#### Differenza tra "Misura di prevenzione" e "Messa in sicurezza d'emergenza"

**Caso pratico:** Sversamento accidentale prodotti petroliferi.

**Misure di prevenzione:** con comunicazione/notifica entro le 24h alle Autorità Competenti, le azioni da attuare per la misura di prevenzione sono, a titolo indicativo e non esaustivo: circoscrizione area, inserimento segnaletica di pericolo, impedimento accessi, chiusura pozzi in emungimento, protezione fisica dell'area dello sversamento dagli agenti atmosferici e quant'altro necessario a limitare il pericolo sanitario (per l'uomo) e ambientale (per le matrici ambientali) derivante dall'evento di potenziale contaminazione.

**Misure di messa in sicurezza di emergenza:** con comunicazione/notifica entro le 24h alle Autorità Competenti, le attività di messa in sicurezza di emergenza consistono nelle azioni di primo intervento e somma urgenza finalizzate al contenimento e/o rimozione della sorgente di potenziale contaminazione quali, a titolo indicativo e non esaustivo, l'aspirazione del prodotto petrolifero sversato, l'inserimento di presidi passivi per il recupero del prodotto, il contenimento del contaminante, ecc.

Le misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza possono essere attuate contestualmente.



Se il proprietario/gestore del sito è incolpevole rispetto alla contaminazione accertata, pur non essendo obbligato ad assumersi la responsabilità degli interventi di bonifica, è tenuto a darne comunicazione alle Autorità territorialmente Competenti, con conseguente onere di attivazione delle misure di prevenzione più idonee.

Sull'onere del proprietario incolpevole di attuare anche le M.I.S.E. cfr. sentenza Cassazione Sezioni Unite, 1° febbraio 2023 n. 3077, secondo cui l'Autorità amministrativa non può imporre al proprietario non responsabile l'obbligo di eseguire gli interventi di messa in sicurezza di emergenza (M.I.S.E.) "né



essi possono transitare tra le misure di precauzione o special-preventive a prescindere dall'accertamento di responsabilità”.

Si cita in senso opposto sentenza TAR MILANO 3225/24 in cui si afferma che l'art. 245 d.lgs. n.152 del 2006 pone a carico del proprietario non soltanto obblighi informativi (la ricorrente aveva – erroneamente – ritenuto esauriti i suoi obblighi con la comunicazione della contaminazione agli enti competenti) ma anche le misure di prevenzione (come definite all'art. 240, comma 1, lett. i) del d.lgs. n.152 del 2006 e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, escludendo espressamente soltanto la messa in sicurezza definitiva e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale (ci mancherebbe altro, verrebbe da dire!).

Sul punto, la decisione non fa che riportare testualmente le conclusioni della citata pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, 29 aprile 2024, n. 3897, che ha affermato la legittimità di tale interpretazione estensiva delle norme, sostanzialmente sulla base delle seguenti considerazioni: (i) la ragione per cui non è possibile imporre al proprietario incolpevole le misure di bonifica consiste principalmente nella natura sanzionatoria di tali misure; (ii) le misure di sicurezza di emergenza hanno natura preventiva e cautelare (così come le misure di prevenzione), e non sanzionatoria, si fondano sul principio di precauzione, e pertanto ben possono addossate al proprietario incolpevole.

Andranno condotti pertanto approfondimenti specifici nelle diverse situazioni.

### 5.1.3. Indagini Preliminari

Attuate le misure di prevenzione, vanno immediatamente avviate le indagini preliminari.

Nell'ambito delle indagini preliminari, anche in accordo con il Comune, le analisi sulle matrici ambientali interessate dall'evento possono essere effettuate in contraddittorio con ARPA, così da snellire le procedure di verifica e controllo sui relativi esiti. Nel qual caso, al fine di consentire lo svolgimento in contraddittorio delle indagini preliminari, gli Uffici di ARPA territorialmente competenti sono informati della data di esecuzione dei campionamenti.

Le indagini preliminari possono portare a due esiti:

- **C<CSC - Concentrazione contaminanti inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione**

Qualora l'indagine preliminare accerti il mancato superamento delle CSC definite per la specifica destinazione d'uso del sito, il soggetto che ha proceduto alle indagini (responsabile dell'inquinamento o proprietario/gestore dell'area incolpevole) provvede al ripristino della zona contaminata dandone notizia entro 48 ore dalla comunicazione dell'evento, mediante autocertificazione.

L'autocertificazione è inviata a tutti i soggetti destinatari della comunicazione iniziale (Comune, Provincia/Città Metropolitana, ARPA), utilizzando l'apposito modello disponibile sul portale di Regione e trasmettendo - a titolo indicativo e non esaustivo - la relazione tecnica contenente la descrizione delle misure di prevenzione adottate e delle indagini preliminari effettuate, i referti chimico-analitici, .

L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della Provincia/Città Metropolitana, da effettuarsi nei successivi 15 giorni.

Ricevuta l'autocertificazione, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, entro 15 giorni la Provincia/Città Metropolitana procede alla verifica di tutte le misure adottate dal soggetto obbligato e degli esiti delle analisi.

Il citato termine di 15 giorni può essere sospeso dagli Enti di controllo, qualora gli stessi ravvisino la necessità di disporre di ulteriori riscontri chimico-analitici o per effettuare accertamenti in campo per le già menzionate attività di controllo.

La Provincia/Città metropolitana comunica a tutti i soggetti coinvolti gli esiti dei controlli effettuati.

Se le verifiche confermano l'assenza di superamenti delle CSC, il procedimento può dirsi definitivamente concluso.

■ **C>CSC – Concentrazione contaminanti superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione**

Qualora l'indagine preliminare accerti il superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto che ha proceduto alle indagini (responsabile dell'inquinamento, proprietario incolpevole, soggetto terzo interessato) ne dà immediata notizia a Comune, Provincia/Città Metropolitana e ARPA con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Si procede quindi secondo quanto previsto dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con la presentazione di un Piano di Caratterizzazione ovvero, qualora dall'indagine preliminare emerga che trattasi di aree di ridotte dimensioni, con procedura semplificata secondo l'art. 249 (allegato 4 alla parte IV del Titolo V del d.lgs. 152/2006, secondo e terzo caso).



Ai fini della individuazione dei limiti di riferimento per le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) occorre **individuare preliminarmente la destinazione d'uso** del sito.

Al riguardo, l'allegato 5 della Parte IV del Titolo V distingue per i terreni due macro ambiti: Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale a cui fanno riferimento i limiti riportati in **Colonna A di Tab.1** e Siti ad uso Commerciale e Industriale a cui fanno riferimento i limiti riportati in **Colonna B di Tab.1**.

Per le acque sotterranee, indipendentemente dalla destinazione d'uso del sito, ci si riferisce ai limiti di Tabella 2 "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee"



Il superamento dei valori di CSC implica che il sito sia classificato come "potenzialmente contaminato" e pertanto incluso in una procedura di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte IV del d.lgs. 152/2006.

**5.1.4. Procedura di individuazione del Responsabile**

Ai sensi degli artt. 244, comma 2 e 245, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ricevuta da un soggetto incolpevole o da una Pubblica Amministrazione la comunicazione di un evento di superamento dei livelli di CSC o di pericolo attuale e concreto di superamento, la Provincia/Città Metropolitana avvia il procedimento di identificazione del soggetto responsabile.

Se nel frattempo si è addivenuti all'approvazione del Piano di Caratterizzazione senza che il responsabile dell'inquinamento sia stato ancora identificato e il soggetto non responsabile esegue volontariamente il Piano entro sei mesi dalla relativa approvazione, ai sensi dell'art. 245 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 il

procedimento di individuazione del responsabile viene interrotto, per poi riprendere una volta ricevute le risultanze della caratterizzazione validate da ARPA e concludersi perentoriamente nei successivi 60 giorni.

In tal modo la ricerca del responsabile è agevolata dalle informazioni connesse ai risultati delle indagini di caratterizzazione, anche nell'interesse del soggetto incolpevole che si è attivato volontariamente e che ha pertanto diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dei costi sostenuti.


Nell'ambito della procedura di ricerca del responsabile, la Provincia/Città Metropolitana procede a svolgere opportune indagini. In questa fase l'apporto del Comune riveste valenza centrale in particolare nell'attività istruttoria di raccolta delle informazioni necessarie a ricostruire le attività svolte nell'area interessata e le eventuali problematiche ambientali emerse, ai fini dell'esatta ricostruzione dell'evento e della conseguente individuazione del soggetto responsabile.

Gli esiti dell'indagine finalizzata alla ricerca del responsabile potrebbero portare alle seguenti conclusioni:

- il soggetto responsabile non è individuabile;
- il soggetto responsabile è individuabile ma non perseguibile;
- il soggetto è individuabile.

In quest'ultimo caso, ossia se il responsabile è individuabile, all'esito del procedimento, in contraddittorio, di accertamento della responsabilità e sentito il Comune, la Provincia/Città Metropolitana emette l'ordinanza di diffida ad eseguire gli interventi di bonifica, assegnando il termine per provvedere.

In caso di rifiuto ovvero di inerzia del responsabile, laddove gli interventi non siano eseguiti volontariamente dai soggetti interessati, provvede d'ufficio l'Amministrazione ai sensi dell'art. 250.





Il Comune può agevolare la ricostruzione dell'evento fornendo, a titolo esemplificativo, provvedimenti, titoli e segnalazioni certificate di inizio attività, relativi a interventi edili e realizzazione di opere, e/o finalizzati all'insediamento di attività all'interno delle aree interessate, nonché ogni altra informazione, dato o notizia che possa contribuire alla ricerca del responsabile.

## 5.1.5. Piano di caratterizzazione (PdC)

### 5.1.5.1. *Presentazione del PdC*

Nei 30 giorni successivi alla comunicazione di avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento o altro soggetto che abbia assunto l'esecuzione delle attività presenta al Comune, alla Provincia/Città Metropolitana, alla Regione e all'ARPA il Piano di caratterizzazione del sito.

Il Piano di Caratterizzazione (PdC) deve essere predisposto e realizzato nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 2 alla parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve contenere tutte le informazioni necessarie per pervenire alla redazione di un progetto d'intervento realizzabile ed economicamente sostenibile e deve essere corredato da tutta la documentazione occorrente per l'espressione dei pareri necessari al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e la gestione delle attività in esso previste.

Il Piano di Caratterizzazione deve essere presentato al Comune in quanto Autorità competente con i requisiti di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 152/2006 unitamente alla compilazione del relativo modulo nell'applicativo PSC\_AGISCO.



Il Piano di Caratterizzazione deve essere presentato con i requisiti di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 152/06 al Comune unitamente alla Scheda attestante la compilazione del relativo modulo nell'applicativo PSC-AGISCO di cui alla D.G.R. 2669/2024 e alla documentazione ivi indicata.

### 5.1.5.2. *Autorizzazione del PdC*

Il Comune, quale autorità competente:

- convoca la Conferenza dei Servizi di cui al comma 3 dell'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (cfr. successivo § 6);
- autorizza il Piano entro 30 giorni, con eventuali prescrizioni integrative.

Le Amministrazioni convocate in Conferenza dei Servizi devono presentare i pareri/valutazioni... di propria competenza finalizzati alla realizzazione e alla gestione delle attività previste nel Piano di Caratterizzazione.

All'esito della Conferenza, il Comune emette il provvedimento di autorizzazione che è trasmesso, a cura del Comune, al soggetto che ha assunto l'esecuzione delle attività (responsabile dell'inquinamento o proprietario/gestore dell'area incolpevole), nonché agli altri soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi.

L'autorizzazione così rilasciata costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

**La procedura si deve concludere con un provvedimento espresso, non essendo applicabile l'istituto del silenzio-assenso.**

Posto il termine di adozione del provvedimento finale, i termini intermedi delle fasi endoprocedimentali della conferenza di servizi andranno calibrati in modo da rispettare il termine di conclusione del procedimento.

Il soggetto obbligato è tenuto ad effettuare le indagini previste nel Piano di Caratterizzazione autorizzato nel rispetto dei termini e con le modalità e le prescrizioni poste dal provvedimento.

Qualora a seguito dell'approvazione del Piano di Caratterizzazione il soggetto obbligato o gli Enti ritengano necessaria la predisposizione di indagini integrative, il relativo documento tecnico è trasmesso dal soggetto che ha assunto l'esecuzione delle attività (responsabile dell'inquinamento o proprietario/soggetto terzo interessato) al Comune, alla Provincia/Città Metropolitana e ad ARPA; le integrazioni verranno concordate in sede di sopralluogo sull'area interessata.

A tal fine, il soggetto che ha assunto l'esecuzione delle attività (responsabile dell'inquinamento o proprietario/ soggetto terzo interessato) comunica ai Dipartimenti di ARPA e ai competenti uffici della Provincia/Città Metropolitana la data ed il luogo di effettuazione delle indagini. ARPA procede alla validazione delle attività e preleva i campioni che ritiene opportuno controllare per le effettuazioni delle conseguenti analisi in contraddittorio.

Se dai risultati della caratterizzazione non emergono superamenti delle CSC, si può valutare se ricorrono i presupposti per la chiusura del procedimento ambientale.

Diversamente, anche in caso di un solo superamento di CSC, il sito è confermato quale potenzialmente contaminato e si deve quindi procedere con un'analisi di rischio sito specifica per la conferma dello stato di contaminazione.

La D.G.R. 10 febbraio 2010 n. 11348, recante Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati, indica che *"il documento di analisi di rischio non deve essere presentato, se il soggetto obbligato/interessato procede alla presentazione del progetto operativo di bonifica, con il raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), per la specifica destinazione d'uso"*.

La caratterizzazione del sito si articola secondo sei fasi che sono riportate all'interno dell'allegato 2, titolo V, parte IV del Testo unico ambientale. I punti da sviluppare sono i seguenti:

- **Ricostruzione storica** delle attività svolte sul sito;
- Elaborazione di un **modello concettuale preliminare**;
- **Redazione di un piano di indagine** ed eventuali indagini integrative che devono essere effettuate a valle del piano di indagine eseguito;
- **Elaborazione dei risultati** dell'indagine e dei dati storici raccolti per la definizione dello stato di contaminazione in essere;
- Elaborazione di un **modello concettuale definitivo**;



- Analisi di rischio nel momento in cui le concentrazioni determinate in sito diano esito superiore a quelle della soglia di contaminazione attraverso la definizione delle CSC.



A seguito dell'esecuzione del PdC, l'accertamento o la conferma del superamento dei valori di CSC implica che il sito sia classificato come **"potenzialmente contaminato"** e pertanto incluso in una procedura di bonifica. Ciò non implica di per sé l'obbligo di attuare interventi di bonifica, bensì l'obbligo di avviare la successiva fase di "Analisi di Rischio" AdR sito-specifica.

Solo qualora sia accertato il superamento delle specifiche concentrazioni soglia di rischio (CSR) a seguito di elaborazione di Analisi di Rischio, il sito può essere classificato come **"contaminato"**, con conseguente obbligo di bonifica.

L'art. 240, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 definisce "sito contaminato" "un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente Decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati".

### 5.1.6. **Analisi di rischio sito specifica (AdR.) e Piano di Monitoraggio**

#### 5.1.6.1. **Presentazione dell'Analisi di Rischio**

Ai sensi dell'art. 242, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio (A.D.R.) sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Entro sei mesi dall'approvazione del Piano di Caratterizzazione, il soggetto obbligato (soggetto responsabile della contaminazione o soggetto non responsabile che abbia assunto l'esecuzione delle attività) presenta agli Enti interessati i risultati dell'A.D.R., salvo si proceda ai sensi della previsione, di cui alla D.G.R. 10 febbraio 2010 n. 11348, recante Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati, secondo cui *"il documento di analisi di rischio non deve essere presentato, se il soggetto obbligato/interessato procede alla presentazione del progetto operativo di bonifica, con il raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), per la specifica destinazione d'uso"*.

La documentazione tecnica relativa all'Analisi di rischio sito-specifica, completa del modello concettuale definitivo del sito deve contenere anche la scheda estratta dal portale PSC-AGISCO a seguito della compilazione del relativo modulo seguito della compilazione del relativo modulo.

#### 5.1.6.2. **Approvazione dell'Analisi di Rischio**

Il Comune, in qualità di autorità competente, convoca la Conferenza di Servizi, la quale, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, approva il documento di analisi di rischio sito-specifica entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso.

Tale documento è inviato ai componenti della Conferenza di Servizi almeno 20 giorni prima della data fissata per la Conferenza.

In caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

L'analisi di rischio sito-specifica può portare a due distinti esiti:

■ **C<CSR - Concentrazione contaminanti inferiore alle concentrazioni soglia di rischio**

Nel caso in cui gli esiti dell'Analisi di Rischio sito-specifica dimostrino che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito sono inferiori alle CSR stimate, la Conferenza di Servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi di rischio sito-specifica, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la Conferenza di Servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito per verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito.

A tal fine, il soggetto che ha assunto l'esecuzione delle attività (responsabile dell'inquinamento o proprietario/gestore dell'area incolpevole), entro 60 giorni dall'approvazione dell'Analisi di Rischio, invia al Comune, alla Provincia/Città Metropolitana, alla Regione e all'ARPA un piano di monitoraggio nel quale sono individuati i parametri da sottoporre a controllo, nonché la frequenza e la durata del monitoraggio, che viene approvato dall'Amministrazione precedente, sentita la Provincia.

Il termine di approvazione è di 30 giorni dal ricevimento, salvo l'esigenza di sospensione, per una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto.

A conclusione delle attività di monitoraggio il soggetto obbligato comunica gli esiti delle attività svolte agli Enti competenti, tramite una relazione tecnica riassuntiva.

Sia nel caso di non superamento delle CSR che a conclusione positiva dell'attività di monitoraggio, l'Amministrazione responsabile del procedimento di bonifica dichiara concluso positivamente il procedimento.

■ **C>CSR - Concentrazione contaminanti superiore alle concentrazioni soglia di rischio**

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio ovvero le successive attività di monitoraggio evidenzino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il sito viene classificato come contaminato.

Il comune provvede all'iscrizione nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nel Piano delle regole a seguito delle risultanze dell'analisi di rischio che dimostra che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

L'iscrizione nei certificati urbanistici deve fare riferimento alla situazione di potenziale contaminazione del sito a seguito del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

Nel caso in cui il provvedimento di approvazione dell'analisi di rischio prescriva lo svolgimento di un piano di monitoraggio ambientale del sito, il Comune provvede a formalizzare nel Piano delle regole, le caratteristiche tecnico-esecutive e la tempistica del monitoraggio prescritto.



Il Comune provvede alla cancellazione dell'iscrizione nei certificati urbanistici della situazione di monitoraggio, a seguito della presentazione da parte del soggetto obbligato/interessato, della relazione tecnica riassuntiva del monitoraggio svolto, che confermi che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR, fermo restando l'iscrizione nei certificati urbanistici della situazione di potenziale contaminazione del sito a seguito del superamento delle CSC.



## **5.1.7. Progetto Operativo degli interventi di Bonifica (POB)**

### **5.1.7.1. Presentazione del POB**

Il soggetto obbligato o interessato, nei successivi 6 mesi dall'approvazione dell'analisi di rischio sito-specifica, sottopone al Comune, alla Provincia, alla Regione e ad ARPA il progetto operativo degli interventi di bonifica (POB) o di messa in sicurezza, operativa (MISO) o permanente (MISP) e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

### **5.1.7.2. Contenuti del Progetto di Bonifica**

Il Progetto Operativo di Bonifica (POB) deve essere predisposto nel rispetto dei criteri generali previsti dall'Allegato 3 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06. Il progetto di bonifica deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- definizione della destinazione d'uso del sito prevista dagli strumenti urbanistici;
- acquisizione dei dati di caratterizzazione del sito, dell'ambiente e del territorio influenzati, secondo i criteri definiti nell'allegato 2;
- selezione della tecnica di bonifica e definizione degli obiettivi da raggiungere, secondo i criteri definiti nell'allegato 1;
- selezione delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive;
- studio della compatibilità ambientale degli interventi;
- definizione dei criteri di accettazione dei risultati;
- controllo e monitoraggio degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e delle eventuali misure di sicurezza;
- definizione delle eventuali limitazioni e prescrizioni all'uso del sito.

### **5.1.7.3. Approvazione del POB**

In qualità di autorità competente, ricevuto il progetto di bonifica, il Comune procede a convocare la Conferenza di Servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri della Provincia/Città Metropolitana e degli altri Enti eventualmente interessati e a sentire il soggetto che ha assunto l'esecuzione delle attività (responsabile dell'inquinamento o proprietario/gestore dell'area incolpevole). Il Comune provvede quindi ad approvare il progetto entro 60 giorni dal ricevimento.

Il termine di approvazione può essere sospeso una sola volta, qualora il Comune ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato.

Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di avvenuta bonifica, con oneri a carico del proponente. Inoltre, con il medesimo provvedimento è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione di cui al Comma 7 dell'art. 242 sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessario, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde.

L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.



Ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita Conferenza di Servizi e sentito il soggetto responsabile, il progetto di bonifica è approvato dall'autorità competente, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento.



#### 5.1.8. Collaudo e Certificazione di Avvenuta Bonifica (CAB)

In seguito all'ultimazione degli interventi approvati, il soggetto obbligato o interessato trasmette gli esiti delle attività svolte agli Enti competenti.

Il soggetto obbligato o il proprietario/soggetto interessato non responsabile che abbia assunto l'onere della bonifica chiede il rilascio di certificazione di messa in sicurezza operativa, bonifica, messa in sicurezza permanente per il sito o per il lotto funzionale.

La certificazione di avvenuta bonifica è disciplinata dalle "Linee Guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati" di cui alla D.G.R. Lombardia 23 maggio 2012 n. 3509.

Il completamento degli interventi e la relativa conformità al progetto approvato sono accertati dalla Provincia/CMM, sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPA.

La certificazione è trasmessa al Comune, alla Regione, ad ARPA e al Prefetto e costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie previste dall'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Comune provvede all'iscrizione nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nel PGT del raggiungimento degli obiettivi di bonifica approvati nel progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente.

L'iscrizione nei certificati urbanistici deve fare riferimento allo stato qualitativo delle matrici ambientali raggiunto, in riferimento alla destinazione d'uso dell'area, fermo restando l'iscrizione post-intervento, della situazione di potenziale contaminazione del sito a seguito del superamento delle CSC.

Nel caso di interventi di messa in sicurezza permanente l'iscrizione nei certificati urbanistici dovrà prevedere il controllo, almeno decennale dell'efficacia dell'opera di «capping».



## 5.2. Procedure di bonifica semplificate

### 5.2.1. Procedimenti ex art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'operatore interessato ad effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo che riducano la contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di CSC, può avvalersi della procedura semplificata di cui all'art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

A tal fine, l'operatore presenta al Comune, in qualità di autorità competente, il progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti.

Il cronoprogramma deve precisare gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda.

Il progetto non è sottoposto alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252 (che disciplina le procedure di bonifica all'interno dei siti di interesse nazionale) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., bensì ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 242-bis per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso.

La procedura di approvazione mediante Conferenza di Servizi è invece prevista nel caso siano necessari atti di assenso per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica. In tal caso, l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività all'Autorità competente, che procede a convocare la Conferenza di Servizi entro i 30 giorni successivi e ad adottare, entro 90 giorni dalla convocazione, la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto obbligato o interessato comunica all'Amministrazione titolare del procedimento e ad ARPA la data di avvio degli interventi di bonifica, che devono concludersi nei successivi 18 mesi (salva eventuale proroga non superiore a 6 mesi). Decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario.

Se non è richiesta la Conferenza dei Servizi, ricevuto il progetto per l'intervento ai sensi dell'art. 242-bis, il Comune può riscontrare la richiesta emettendo nulla-osta. Per quanto tale passaggio non sia normativamente regolato, lo stesso può rappresentare buona prassi al fine di fissare i termini entro cui devono concludersi le attività (18 mesi, salvo proroga di 6 mesi).

Ultimati gli interventi di bonifica, l'operatore trasmette gli esiti delle attività svolte presentando all'Autorità competente il piano di caratterizzazione al fine di verificare il conseguimento delle CSC per la matrice suolo per la specifica destinazione d'uso.

Se il sito contaminato ricade integralmente nel territorio del Comune, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 3/2023 è il Comune l'amministrazione responsabile della procedura, pertanto spetta al Comune l'approvazione del piano di caratterizzazione finalizzato al collaudo, cui deve procedere nel termine di 45 giorni previo parere di ARPA.

Approvato il Piano, la relativa esecuzione è effettuata in contraddittorio con ARPA, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'Autorità titolare del procedimento di bonifica entro 45 giorni.

Se la validazione dei risultati da parte di ARPA conferma il conseguimento dei valori di CSC, tale validazione costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo (CAB).

Se i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrano invece che non sono stati conseguiti i valori di CSC nella matrice suolo, ARPA comunica le difformità riscontrate all'Autorità competente e all'operatore, il quale entro i successivi 45 giorni deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito secondo la procedura ordinaria ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006.

I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico dell'operatore, nel rispetto dell'art. 242-bis, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



La procedura semplificata si può applicare alla bonifica dei soli suoli, senza limiti di superficie dei siti e grado di complessità della contaminazione.

Se però è necessario adottare misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda occorrerà predisporre un progetto separato da istruire secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 242 o 252.

### 5.2.2. Procedimenti ex art. 242-ter, interventi e opere nei siti di bonifica

L'art. 242 ter, rubricato "Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica", del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. introduce alcune semplificazioni qualora si debbano realizzare taluni interventi ed opere in siti contaminati/siti potenzialmente contaminati con procedura di bonifica in corso. Detti interventi sono validi:

- su tutti i siti oggetto di bonifica, inclusi SIN (Siti di bonifica di Interesse Nazionale);
- purché rientranti in queste specifiche categorie:
  - **progetti** del Piano nazionale di ripresa e resilienza **PNRR**;
  - interventi e opere richiesti dalla normativa sulla **sicurezza dei luoghi di lavoro**;
  - interventi ed opere di **manutenzione ordinaria e straordinaria** di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
  - **opere lineari** necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi;
  - più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico;
  - opere per la **realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili** e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente; opere con le medesime connesse; infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi impianti;
  - tipologie di opere e interventi individuati con DPCM di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 152/2006 (art. 7-bis: le tipologie di **progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)** nonché delle aree idonee alla realizzazione di tali progetti e opere,

tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2 dell'art. 7-bis).

- **opere che non prevedono scavi**, ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.
- purché siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione ed il completamento della bonifica, ivi comprese le operazioni di monitoraggio connesse alla bonifica;
- purché non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

La valutazione del rispetto delle condizioni per procedere ai sensi dell'art. 242 ter è effettuata dall'autorità competente per il procedimento ambientale nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Regione Lombardia con DGR 5478 del 9/12/2025 ha approvato i criteri e procedure relativi alla valutazione e al controllo per la realizzazione di interventi e opere di cui all'articolo 242-ter comma 3 del D.lgs. 152/2006 nei siti oggetto di procedimento di bonifica non ricompresi nei Siti di interesse nazionale e individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione.

### 5.2.3. Procedimenti ex art. 249, interventi in aree di ridotte dimensioni

La procedura semplificata di cui all'art. 249 e all'Allegato 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si applica nel caso in cui la potenziale contaminazione interessi siti di ridotte dimensioni oppure aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore ai 1.000 m<sup>2</sup>.

L'attivazione discende da una iniziale comunicazione indirizzata a Comune, Provincia e Regione, della constatazione del superamento o del pericolo di superamento delle soglie di contaminazione CSC, e della volontà del responsabile di volersi avvalere della procedura semplificata art. 249.

La semplificazione delle procedure amministrative conduce all'attivazione diretta degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, per cui si distinguono tre casi in funzione della matrice ambientale interessata dalla potenziale contaminazione e dell'efficacia degli interventi di M.I.S.E.

- **Caso 1:** qualora gli interventi di M.I.S.E. riportino le concentrazioni al di sotto delle CSC, la documentazione riguardante i siti di ridotte dimensioni oggetto di procedura semplificata è aggiornata entro 30 giorni da parte del soggetto obbligato da una Relazione Tecnica descrittiva degli interventi effettuati e da una autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento.

L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo che possono essere svolte dall'Autorità competente nei successivi 15 giorni. Nel caso queste vengano svolte e gli esiti siano positivi, la chiusura del procedimento si perfeziona con una attestazione da parte della Provincia/Città Metropolitana con l'invio della certificazione agli Enti competenti nonché al soggetto obbligato/interessato.

Qualora, a seguito del superamento dei valori di soglia di contaminazione (CSC), oltre agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, siano necessari opportuni interventi di bonifica, il procedimento non

può essere concluso con l'autocertificazione, ma deve svolgersi con la presentazione del Progetto Operativo di Bonifica e l'approvazione degli Enti competenti in Conferenza di servizi, come specificato ai successivi casi 2 e 3.

- **Caso 2:** qualora gli interventi di M.I.S.E. non siano tali da ricondurre i valori delle concentrazioni delle sostanze contaminanti al di sotto delle CSC, sono necessari interventi di bonifica. In particolare, nel caso di superamenti delle CSC nella matrice suolo, il soggetto responsabile può scegliere tra due percorsi alternativi:
  - bonifica alle CSC;
  - bonifica alle CSR.
- **Caso 3:** qualora si riscontri una contaminazione della falda, il soggetto responsabile provvederà alla presentazione alle Autorità competenti di un unico progetto di bonifica alle CSR.

Sia nel caso 2 che nel caso 3, il progetto unico di bonifica o messa in sicurezza deve contenere:

- le eventuali misure di prevenzione/M.I.S.E. adottate o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente;
- la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione;
- la descrizione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza da attuare (nel caso di bonifica alle CSR, i risultati dell'analisi di rischio sito-specifica).

Il progetto è inviato dal soggetto obbligato/interessato a Regione, Provincia/Città Metropolitana, Comune, ARPA e Prefetto.

Sia nel caso 2 che nel caso 3, il sito è iscritto all'anagrafe dei siti contaminati.

Il progetto è approvato in Conferenza dei servizi convocata dal Comune entro 60 giorni dalla sua presentazione, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.

Gli esiti delle attività di bonifica/M.I.S.O./M.I.S.P. svolte sono trasmesse dal soggetto obbligato agli Enti competenti.

Il soggetto obbligato o interessato richiede il rilascio di certificazione di messa in sicurezza operativa, bonifica, messa in sicurezza permanente per il sito o per il lotto funzionale inviando agli Enti competenti apposita modulistica disponibile sulla piattaforma regionale.

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

### **5.3. Procedure di bonifica speciali**

#### **5.3.1. DM 1/3/2019 n. 46 (interventi in aree agricole)**

Il DM 46/2019, recante "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", delinea le procedure

operative per la caratterizzazione delle aree agricole e destinate all'allevamento e disciplina le procedure operative e le modalità per l'attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza.

In caso di contaminazione ricadente in "area agricola", secondo la definizione data dal Decreto, il rischio deve essere valutato considerando l'esposizione indiretta agli agenti inquinanti (e non diretta come per i terreni a destinazione d'uso verde pubblico) derivante dall'assunzione di alimenti contaminati.

A tal fine, le operazioni vanno eseguite tenendo conto "dell'ordinamento culturale effettivo e potenziale dell'area agricola o del tipo di allevamento su di essa praticato".

Il Decreto regola le procedure operative e le modalità di attuazione degli interventi, per l'esecuzione del quale il progetto indica:

- una planimetria recante le particelle catastali oggetto di intervento;
- la descrizione delle tecnologie e dei processi da applicare;
- la descrizione degli obiettivi dell'intervento in termini di riduzione del rischio e la modalità di verifica degli stessi;
- l'indicazione delle limitazioni sulle tipologie di coltivazioni da adottare.

Si invita a porre particolare attenzione alla disciplina transitoria di cui all'art. 7, onde valutare se il Decreto sia o meno applicabile al caso specifico. Infatti, la norma esclude dal proprio ambito di applicazione le procedure cominciate prima dell'emanazione del Decreto 46/2019 e che non siano ancora concluse, le quali proseguono secondo la normativa del Codice dell'ambiente. Sono considerate terminate le procedure per le quali l'autorità competente ha già emanato il "decreto di approvazione degli interventi".

- **Allegato 1** - riguarda la caratterizzazione delle aree agricole e distingue due modalità di campionamento a seconda che si tratti di aree omogenee (omogeneità di caratteri pedologici, medesimo tipo di avvicendamento culturale, uniformità delle pratiche agronomiche) e non omogenee.
- **Allegato 2** - riporta in formato tabellare le CSC per i suoli agricoli.
- **Allegato 3** - vengono enunciati i criteri generali per la valutazione del rischio sanitario in base ai quali, laddove i valori delle CSC siano stati superati, deve essere espletata l'Analisi di Rischio (A.d.R.) "in forma diretta considerando, come bersaglio, il fruitore del sito". Parallelamente è disposto che vengano eseguite ulteriori indagini analitiche per determinare con maggiore precisione l'entità dell'inquinamento del sito. Laddove risulti una possibile contaminazione, si dovrà procedere alla Valutazione di Rischio Sanitario (VdR) onde appurare la compatibilità tra i livelli di contaminanti registrati e le colture o l'allevamento presenti sul sito.
- **Allegato 4** - enuncia le tipologie di intervento applicabili e riprende il concetto secondo cui "il mantenimento di livelli di sicurezza adeguati agli operatori agricoli ed i consumatori di prodotti ortofrutticoli non è necessariamente legato alla quantità totale di una specie inquinante presente nel suolo. Nel caso dei metalli, la frazione biodisponibile ha un ruolo chiave essendo soggetta ai meccanismi di assorbimento delle colture e di mobilizzazione nelle parti profonde nel suolo e sottosuolo".
- **Allegato 5** - illustra gli adempimenti cui sono tenuti i cittadini e le imprese.



Il Decreto mira a colmare un vuoto normativo relativo ai valori CSC specifici per i terreni agricoli da considerare nei procedimenti di bonifica.

Per gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza d'emergenza, operativa e permanente delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, si applicano le CSC previste dall'Allegato2 al DM 46/2019.

Nell'impostazione del Decreto, in caso di superamento dei valori soglia è necessario procedere con un'ulteriore analisi del rischio sito-specifica per valutare se i prodotti coltivati sul terreno sono contaminati.

Al riguardo per valutare l'incidenza del rischio che il contaminante passi dal suolo alla pianta, occorre individuare la percentuale di contaminante biodisponibile.

### **5.3.2. DM 12/2/2015 n. 31 (punti vendita carburanti)**

Il DM 31/2015 individua i criteri per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti (PV) con area inferiore a 5.000 m<sup>2</sup>.

Il regime speciale si applica anche:

- alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di entrata in vigore del DM (07/04/2015);
- alla dismissione di punti vendita carburante;
- ai punti vendita carburante con area di sedime inferiore a 1.000 m<sup>2</sup>.

Il superamento, anche per un solo parametro, delle CSC di riferimento deve essere comunicato dal soggetto responsabile o dal gestore/proprietario del sito non responsabile agli Enti competenti.

Devono inoltre essere individuate e attuate le misure di prevenzione/M.I.S.E. necessarie a prevenire, impedire ed eliminare la diffusione delle sostanze inquinanti e queste devono essere comunicate dal responsabile o dal proprietario/gestore non responsabile agli Enti competenti.

In seguito alla notifica di potenziale contaminazione, l'ARPA comunica alla Regione, alla Provincia/Città Metropolitana, al Comune, al Prefetto nonché al soggetto obbligato/interessato la registrazione del sito nella Banca Dati dei Siti interessati da procedimento di bonifica e la contestuale attribuzione del codice identificativo di registrazione.

Se gli interventi di prevenzione/M.I.S.E. riportano le concentrazioni di contaminanti al di sotto delle CSC, il soggetto interessato invia apposita comunicazione agli Enti competenti entro 60 giorni, utilizzando la modulistica disponibile sul portale regionale disponibile al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/ambiente-ed-energia/bonifica-aree-contaminate> .

La comunicazione è corredata da una relazione tecnica che descrive gli interventi effettuati e da una autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento. La comunicazione del soggetto interessato conclude il procedimento.

La Provincia/Città Metropolitana e l'ARPA, nei successivi 60 giorni, possono svolgere controlli e verifiche nel sito.

Nel caso gli esiti delle eventuali indagini siano positivi, la Provincia/Città Metropolitana invia certificazione agli Enti competenti nonché al soggetto obbligato e/o interessato.

Qualora, a seguito del superamento delle CSC, oltre agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza siano necessari opportuni interventi di messa in sicurezza d'urgenza (quali la movimentazione e asportazione di terreno), all'autocertificazione dovrà essere allegata una apposita relazione tecnica descrittiva delle attività condotte, completa di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate, al fine di verificare che il materiale rimosso, per tipologia e quantità, sia limitato a quanto strettamente necessario.

Unitamente ai già menzionati documenti dovrà essere inviato un piano di collaudo completo di cronoprogramma per l'eventuale verifica e controllo da parte dell'autorità competente.

In caso vengano confermati i superamenti delle CSC, oltre alle misure di prevenzione/M.I.S.E., il soggetto obbligato o interessato effettua uno dei seguenti interventi:

- bonifica alle CSC;
- messa in sicurezza o bonifica alle CSR.

In entrambi i casi, il soggetto obbligato o interessato presenta a Regione, Provincia/Città Metropolitana, Comune, ARPA e Prefetto un unico progetto di bonifica o messa in sicurezza che contenga:

- le misure di prevenzione/M.I.S.E. adottate o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente;
- la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata nel sito a seguito della caratterizzazione;
- la descrizione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza da attuare nel caso di bonifica alle CSR, l'elaborato di analisi di rischio sito-specifica.

Il progetto è approvato dalle Autorità competenti entro 60 giorni dall'avvio del procedimento. In seguito all'ultimazione degli interventi approvati, il soggetto obbligato trasmette agli Enti competenti gli esiti delle attività svolte.

Il soggetto obbligato o interessato richiede il rilascio di certificazione di messa in sicurezza operativa, bonifica, messa in sicurezza permanente per il sito o per il lotto funzionale inviando agli Enti competenti specifica istanza.

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia/Città Metropolitana mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPA.

## 6. La conferenza dei servizi

La disciplina generale in tema di conferenza dei servizi è contenuta negli artt. 14 e ss. della legge 241/1990. Di seguito si illustrano i profili di maggior interesse, nell'ottica di guidare il Comune alla corretta gestione della procedura.

Quanto alle modalità di comunicazione tra le Pubbliche Amministrazioni, si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 47 del D.lgs. 82/2005, richiamato espressamente anche dall'art. 14 bis della legge 241/1990, secondo cui:

*“le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.*

*Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:*

- *sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;*
- *ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;*
- *ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle Linee guida. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;*
- *ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68”.*

### 6.1. La conferenza di servizi decisoria e istruttoria

A mente dei commi 1 e 2 dell'art. 14, si distingue:

- **la conferenza di servizi istruttoria**, finalizzata all'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati: stante la funzione della conferenza istruttoria, oltre a tutte le Amministrazioni coinvolte, necessariamente da convocare, possono partecipare anche altre Amministrazioni, laddove ritenuto opportuno. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis (conferenza semplificata) o con modalità diverse, definite dall'amministrazione precedente.
- **la conferenza di servizi decisoria**, che è sempre indetta dall'amministrazione precedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis (conferenza semplificata), salvi i casi in cui sia prevista la conferenza in modalità sincrona.

A differenza della conferenza istruttoria, nella conferenza decisoria l'apporto delle varie amministrazioni rileva direttamente in fase di decisione finale, e non nella fase istruttoria ed endoprocedimentale.

Le manifestazioni consensuali richieste per l'atto finale vengono così rese all'interno della conferenza di servizi e tengono luogo degli atti tipici che sarebbero stati altrimenti necessari per la conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 14 quater, la determinazione di conclusione della conferenza di servizi:

- è adottata dall'amministrazione procedente, all'esito della stessa, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza;
- in caso di determinazione positiva, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

In caso di approvazione unanime, la determinazione finale è immediatamente efficace.

In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies (dissensi espressi da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini) e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della l. 241/1990 e, in caso siano presentate osservazioni, si instaura un'ulteriore fase di disamina e acquisizione delle determinazioni delle Amministrazioni coinvolte. L'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni conduce ad un'ulteriore determinazione di conclusione negativa della conferenza.

## **6.2. La conferenza di servizi semplificata e la conferenza di servizi simultanea**

La conferenza di servizi decisoria si svolge in forma semplificata in modalità asincrona, salvo i casi in cui sia prevista la modalità simultanea in modalità sincrona.

Ai sensi dell'art. 14 bis, commi 6 e 7, la conferenza di servizi in forma simultanea può svolgersi direttamente con tale modalità, ove necessario in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere; oppure può derivare da una conferenza in forma semplificata, allorquando:

- l'Amministrazione procedente abbia acquisito uno o più atti di assenso condizionato e ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte previa modifica sostanziale alla decisione oggetto della conferenza: nel qual caso si procede in modalità sincrona ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti;
- su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio assegnato alle amministrazioni coinvolte in sede di comunicazione di conferenza in forma semplificata per richiedere, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della l.241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti.

In caso di conferenza in forma semplificata, la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

Ai sensi dell'art. 14 comma 2, l'Amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

- l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione;

- il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
- il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 14 bis comma 3 entro il termine così assegnato, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine assegnato ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Scaduto il termine assegnato alle Amministrazioni coinvolte per rendere la propria determinazione, l'Amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Qualora l'Amministrazione procedente abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero se ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, viene assunta decisione positiva di conclusione della conferenza di servizi.

Qualora l'Amministrazione procedente abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

Fuori dai casi che precedono, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, l'Amministrazione svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona.

In caso di conferenza di servizi indetta direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, l'Amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

- l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione;
- il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
- la data della riunione in modalità sincrona, nel rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.


In seno alla conferenza di servizi in forma simultanea, ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Se un'amministrazione, pur regolarmente invitata, non partecipa alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza, l'assenso si considera acquisito senza condizioni. Analogamente vale per il caso in cui l'Amministrazione partecipi con persone prive di competenza, e quindi non idonee a vincolare le Amministrazioni di appartenenza.

Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di conclusione della procedura, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

## LO SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI



### 6.3. I provvedimenti da approvare in conferenza di servizi nelle procedure ambientali

Ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 sono approvati in conferenza di servizi:

- il piano di caratterizzazione, ai sensi del comma 3;
- l'analisi di rischio, ai sensi dei commi 4 e 5;
- il progetto operativo di bonifica, ai sensi del comma 7.



La convocazione di ciascuna delle indicate Conferenze di Servizi spetta al Comune, in qualità di autorità delegata da Regione ex L.R. 3/2023.


Ai fini della regolarità della procedura, occorre convocare le Amministrazioni espressamente indicate dall'art. 242 per ciascuna Conferenza di Servizi, nonché tutti gli eventuali altri soggetti interessati, a seconda della situazione specifica e dell'ubicazione del sito.

Si rimanda sul punto al paragrafo 4.5.

Di seguito una sintesi schematica delle tre Conferenze previste dall'art. 242.


- **La prima conferenza di servizi: l'autorizzazione del piano di caratterizzazione**

#### COSA FA IL COMUNE




■ **La seconda conferenza di servizi: l'approvazione del documento di analisi di rischio**

COSA FA IL COMUNE



■ **La terza conferenza di servizi: l'approvazione del progetto operativo**

COSA FA IL COMUNE



## 7. Gli interventi sostitutivi

### 7.1. Interventi d'ufficio dell'Amministrazione

I presupposti dell'intervento d'ufficio da parte del Comune, ai sensi di quanto disposto dall'art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono i seguenti:

- il responsabile della contaminazione:
  - non provvede direttamente
  - non è individuabile
- il proprietario del sito o altri soggetti interessati non provvedono.

Onde incardinare correttamente l'intervento d'ufficio anche ai fini del recupero delle spese sostenute, occorre che sia stata ultimata la procedura di individuazione del responsabile.

Nel caso in cui questi non provveda o non sia stato individuato, occorre altresì che il proprietario incolpevole ovvero gli altri soggetti eventualmente interessati siano posti a conoscenza della necessità dell'intervento e siano stati conseguentemente messi nelle condizioni di valutare l'assunzione volontaria delle attività.

Nel caso di mancato completamento dell'intervento eseguito volontariamente dal proprietario incolpevole o dal soggetto interessato, prima di procedere d'ufficio andrà valutato se ricorrono i presupposti per sostenere che l'assunzione volontaria delle attività implichi l'obbligo di portare a termine l'intervento. In caso affermativo, l'assuntore volontario andrà diffidato a portare a termine le attività.


Ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Regolamento regionale n. 2/2012, l'avvio dell'intervento in via sostitutiva va comunicato al responsabile dell'inquinamento e al proprietario, nonché, laddove esistente, al soggetto interessato.

L'intervento sostitutivo è regolato dagli artt. 3 e ss. del Regolamento regionale come di seguito specificato:

- il Comune, redatto il piano della caratterizzazione, lo approva secondo le procedure di cui al comma 3 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
- a seguito delle risultanze della caratterizzazione, il Comune redige l'analisi di rischio e la approva secondo le procedure di legge;
- qualora i risultati dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR, il Comune redige e, a seguito della sua approvazione, svolge un piano di monitoraggio del sito;
- qualora i risultati dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore alle CSR, il Comune redige il progetto operativo degli interventi o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e lo approva secondo le procedure di cui al comma 7 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

Per l'attuazione degli interventi l'Amministrazione seleziona il soggetto attuatore/affidatario con procedure ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto dagli art. 4 e ss. del Regolamento regionale n. 2/2012 e del D.Lgs. 36/2023.

## L'INTERVENTO D'UFFICIO DEL COMUNE





Come previsto dall'art. 250 del D.Lgs. 152/2006, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti di cui all'art. 242 ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi sono svolti d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.

## 7.2. L'azione di rivalsa

In caso di esecuzione d'ufficio, la Pubblica Amministrazione ha diritto di rivalersi delle spese sostenute per:

- la redazione del piano della caratterizzazione e per l'esecuzione delle indagini in esso previste;
- per la redazione dell'analisi di rischio e per l'eventuale monitoraggio del sito;
- per la redazione e l'esecuzione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente.

Tali spese sono oggetto di rivalsa anzitutto nei confronti del soggetto responsabile dell'inquinamento.


Se il responsabile non provvede al rimborso o non sia individuabile, le spese ricadono sul proprietario, anche se incolpevole, nei limiti del valore dell'area bonificata. Se neppure la rivalsa nei confronti del proprietario andasse a buon fine, l'Amministrazione procede al recupero delle spese esercitando le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi.

In quanto finalizzate alla bonifica del sito, le attività costituiscono operazione iscrivibile a privilegio speciale immobiliare, di cui all'art. 253 del D.Lgs. 152/2006.

La disposizione testé citata prevede che il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi.

## L'AZIONE DI RIVALSA DEL COMUNE



### 7.3. Oneri reali e privilegio immobiliare

Al fine di tutelare l'interesse dell'Amministrazione al recupero delle spese sostenute, l'art. 253 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che gli interventi eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 250 costituiscono onere reale sui siti contaminati.

L'onere reale viene iscritto a seguito dell'approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

Mediante iscrizione di onere reale, l'immobile viene gravato da un peso che implica che il proprietario risponde con il bene stesso (nei limiti del relativo valore) dell'adempimento dell'obbligo di rimborso nei confronti dell'Amministrazione. Per effetto dell'onere reale apposto sull'immobile, il soggetto che subentra nella relativa proprietà subentra anche nell'obbligo di rimborso.

L'iscrizione dell'onere reale è posta anche a tutela dei terzi, che sono così portati a conoscenza del vincolo gravante sulle aree volto a garantire il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione per la bonifica del sito.

Inoltre, l'art. 253 citato, le spese sostenute per gli interventi eseguiti d'ufficio sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del Codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

#### **7.4. Il finanziamento regionale**

Il Regolamento regionale n. 2/2012 disciplina la procedura per la concessione di finanziamenti regionali a favore dei comuni che provvedono d'ufficio a realizzare le operazioni previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sono oggetto di finanziamento, in presenza delle condizioni di cui all'art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente;
- gli interventi di monitoraggio post-analisi di rischio;
- gli interventi di caratterizzazione dell'area e le indagini preliminari propedeutiche alla stesura del piano della caratterizzazione;
- la progettazione degli interventi, redatta nel rispetto dei diversi livelli di approfondimento tecnico stabiliti dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, comprensiva del piano di monitoraggio post-bonifica;
- gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza.

Il finanziamento è concesso nel limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Per accedere al finanziamento, l'istanza deve essere corredata dalla documentazione richiesta dagli artt. 12 e 13 del citato Regolamento.

Si evidenzia che, tra i documenti richiesti, figurano l'ordinanza di ingiunzione al responsabile di provvedere e la dichiarazione del Comune attestante l'inadempienza alla diffida a manifestare la volontà ad eseguire gli interventi da parte del proprietario incolpevole dell'area.

Inoltre, il Comune deve presentare l'impegno a procedere legalmente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti del responsabile dell'illecito e del proprietario dell'area in virtù del privilegio speciale immobiliare.

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, il Comune beneficiario del finanziamento deve restituire le somme erogate con il finanziamento, salvo che il responsabile dell'ufficio comunale competente dichiari, sotto la propria responsabilità, che tali somme non sono recuperabili. Nella dichiarazione in questione sono individuate le procedure mobiliari e immobiliari intraprese per il recupero.

## 8. Allegati al documento

Si allegano al presente documento:

- **Allegato A** | Flow Chart processi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- **Allegato B** | Schede di sintesi delle attività
- **Allegato C** | Modello di comunicazione al proprietario incolpevole/gestore dell'area
- **Allegato D** | Modello per indizione conferenza di servizi asincrona
- **Allegato E** | Modello per indizione conferenza di servizi sincrona
-

# **ALLEGATI**

## **per la gestione operativa dei procedimenti**

**Allegato A | Flow Chart processi di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle ulteriori disposizioni normative in materia**

**Note di accompagnamento alla consultazione del Flow Chart**

**Premessa generale:**

Per quanto riguarda gli adempimenti in capo ad ogni soggetto, sia per quanto attiene alla comunicazione/notifica di potenziale e/o riscontrata contaminazione sia per quanto attiene alle azioni conseguenti, si rimanda alle apposite schede riportate all'interno dell'Allegato B al presente documento

**Coerenza con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti comunali e regionali:**

Per tutta la durata del procedimento, si richiama l'attenzione sul fatto di monitorare le eventuali variazioni in termini di consistenza catastale dei siti, nonché la destinazione d'uso ad essi attribuita dagli strumenti di governo del territorio, in relazione alla tipologia di interventi da attuare ed ai vincoli definiti dalle normative vigenti.

**Interventi sostitutivi:**

L'amministrazione può sostituirsi in qualsiasi fase del procedimento nell'esecuzione delle attività dalle stesse previste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**Nota 1:**

L'autocertificazione conclude il procedimento, fatta salva la possibilità di verifica da parte degli Enti del mancato superamento delle CSC, da esercitare entro 15 giorni dalla trasmissione della comunicazione.

**Nota 2:**

Il verificarsi del superamento delle CSC in sede di attuazione della procedura semplificata ai sensi dell'art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. comporta il rientro in procedura ordinaria, con aggiornamento e presentazione del Piano Operativo di Bonifica.

**Legenda**

Eventi scatenanti un'azione di verifica circa la presenza di contaminazione

Azioni inerenti all'attuazione di una o più fasi del procedimento di bonifica


Trasmissioni di comunicazioni e/o documenti verso gli Enti

Superamento di CSC e/o CSR oppure mancato rispetto dei tempi nella procedura 242/bis

NON Superamento di CSC e/o CSR

Azioni di monitoraggio

Conclusione del procedimento



## Allegato B | Schede di sintesi delle attività

Le schede di sintesi delle attività sono articolate su tre fasi principali:

- **Fase 1**, riferita alle attività e le azioni che intercorrono tra l'emersione della contaminazione e la prima messa in sicurezza delle aree interessate dal fenomeno di contaminazione;
- **Fase 2**, riferita alle attività e le azioni che interessano la fase di caratterizzazione e di definizione del quadro conoscitivo del sito;
- **Fase 3**, riferita alle attività conseguenti alla redazione del progetto di bonifica.

### B1. Fase 1

#### B1.1. Comunicazione/notifica di potenziale contaminazione da parte del Responsabile dell'Inquinamento

##### IN QUALI CASI:

- al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito;
- in caso di individuazione di una contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

##### CHI LA PRESENTA:

il responsabile dell'inquinamento (articoli 242; 242-bis e 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

##### ENTRO QUANDO:

- tempestivamente o comunque nelle 24 ore successive al verificarsi dell'evento di contaminazione;
- dal momento in cui si individua la contaminazione nel caso di contaminazioni storiche.

##### CHI LA APPROVA:

non è prevista approvazione. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione delle necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.

**IL RUOLO DEL COMUNE:** ricevere la comunicazione.

##### AZIONI CONTESTUALI:

attuazione di misure di prevenzione, avvio delle indagini preliminari e – in caso di superamento delle CSC – della M.I.S.E.

##### AZIONI SUCCESSIVE:

provvedere al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio, ovvero alla preparazione del piano di caratterizzazione.

#### B1.2. Comunicazione/notifica di potenziale contaminazione da parte del proprietario o del gestore dell'area incolpevole

##### IN QUALI CASI:

- in caso di rilevamento del superamento delle CSC;
- in caso di rilevamento del pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC.

##### CHI LA PRESENTA:

il proprietario o gestore dell'area non responsabile della contaminazione (Art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

##### CHI LA APPROVA:

non è prevista approvazione. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione delle necessarie misure di prevenzione e, nel caso, di messa in sicurezza

**IL RUOLO DEL COMUNE:** ricevere la comunicazione.

### B1.2. Comunicazione/notifica di potenziale contaminazione da parte del proprietario o del gestore dell'area incolpevole

#### AZIONI CONTESTUALI:

attuazione di misure di prevenzione.

#### AZIONI SUCCESSIVE:

- al soggetto non responsabile non possono essere imposte altre attività, neppure l'effettuazione di M.I.S.E. fatta salva la possibilità per il soggetto non responsabile di assumere spontaneamente l'onere di eseguirle;
- la Provincia/Città Metropolitana si attiva, sentito il Comune, per l'identificazione del soggetto responsabile.

### B1.3. Comunicazione/notifica di potenziale contaminazione da parte della P.A.

#### IN QUALI CASI:

in caso di accertato superamento delle CSC.

#### CHI LA PRESENTA:

la P.A. che - nell'esercizio delle proprie funzioni - individui siti nei quali si accerti che i livelli di contaminazione sono superiori alle CSC (Art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

#### CHI LA APPROVA:

non è prevista approvazione.

**IL RUOLO DEL COMUNE:** ricevere la comunicazione/procedere esso stesso alla comunicazione nel caso in cui accerti che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di CSC.

#### AZIONI SUCCESSIVE:

la Provincia/Città Metropolitana si attiva, sentito il Comune, per l'identificazione del soggetto responsabile.

### B1.4. Misure di prevenzione

#### IN QUALI CASI:

- al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito;
- all'individuazione di una contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

#### CHI LE ATTUA:

- il responsabile dell'inquinamento (artt. 242; 242-bis e 249 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- il proprietario o gestore dell'area non responsabile della contaminazione (art. 245 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

#### ENTRO QUANDO:

- tempestivamente o comunque nelle 24 ore successive al verificarsi dell'evento;
- dal momento in cui si individua il rischio di contaminazione.

#### CHI LE APPROVA:

non è prevista approvazione. La comunicazione, non appena pervenuta al Comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione delle necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.

**IL RUOLO DEL COMUNE:** ricevere comunicazione delle misure di prevenzione attuate o in corso di implementazione all'interno della Comunicazione/Notifica di potenziale comunicazione.

#### AZIONI SUCCESSIVE:

effettuazione delle indagini preliminari

### B1.5. A - Misure di messa in sicurezza

**IN QUALI CASI:**

quando si accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro.

**CHI LE ATTUA:**

- il responsabile dell'inquinamento (artt. 242; 242-bis e 249 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- il proprietario o gestore dell'area non responsabile della contaminazione che si è assunto l'onere delle attività;
- la Pubblica Amministrazione (art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) quando agisca d'ufficio in sostituzione.

**ENTRO QUANDO:**

immediatamente o a breve termine, al fine di contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

**CHI LE APPROVA:**

non è prevista approvazione. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione delle necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza

**IL RUOLO DEL COMUNE:** ricevere le comunicazioni delle M.I.S.E. attuate o in corso di implementazione all'interno della Comunicazione/Notifica di potenziale comunicazione.

**AZIONI SUCCESSIVE:**

effettuazione delle indagini preliminari

### B1.5. B - Indagini preliminari

**QUANDO:**

- al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito;
- all'individuazione di una contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

**CHI LE APPROVA:**

non è prevista approvazione.

**CHI LE ATTUA:**

- il responsabile dell'inquinamento;
- il proprietario o gestore dell'area non responsabile della contaminazione che si è assunto l'onere delle attività;

**TERMINI TEMPORALI PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ESITI:**

immediatamente alla disponibilità dei risultati

**IL RUOLO DEL COMUNE:** ricevere una nuova comunicazione da parte del soggetto obbligato, contenente:

- in caso di non superamento delle CSC di riferimento, entro 48 ore dalla presentazione della Comunicazione/Notifica di potenziale contaminazione, ricevere l'Autocertificazione che conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte di Provincia/Città Metropolitana con il supporto tecnico di ARPA (da effettuarsi nei successivi 15 giorni)
- in caso di superamento delle CSC di riferimento ricevere apposita comunicazione con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate e degli esiti analitici.

**AZIONI SUCCESSIVE:**

- in caso di superamento delle CSC, M.I.S.E quando necessaria e piano di caratterizzazione;
- in caso di non superamento delle CSC, attività di verifica e controllo su quanto dichiarato in sede di autocertificazione

## B2. Fase 2

### B2.1. Piano di caratterizzazione (P.D.C.)

**QUANDO:**

in caso di superamento delle CSC anche per un solo parametro.

**CHI LO PRESENTA:**

- il responsabile della contaminazione;
- il proprietario/gestore dell'area incolpevole che si è assunto l'onere delle attività; il Comune quando agisca d'ufficio in sostituzione.

**ENTRO QUANDO:**

nei 30 giorni successivi alla presentazione della Comunicazione di avvenuto superamento delle CSC di riferimento per il sito.

**CHI LO AUTORIZZA:**

Il Comune, in quanto autorità competente delegata da Regione, all'esito di apposita Conferenza di Servizi (RIF conferenza 1)

**IL RUOLO DEL COMUNE:**

- convocare la Conferenza di Servizi per l'approvazione del Piano di caratterizzazione entro 30 giorni dall'acquisizione dello stesso;
- acquisire i pareri da parte degli enti competenti;
- adottare la Determina di autorizzazione del Piano;
- (eventuale) effettuare l'iscrizione di onere reale nei registri immobiliari e indicazione nel certificato di destinazione urbanistica quanto procede d'ufficio.

**AZIONI SUCCESSIVE:**

- esecuzione del P.D.C., in contraddittorio con ARPA, da parte del soggetto responsabile ovvero del proprietario/gestore dell'area che se ne sia assunto l'onere, ovvero del Comune in caso agisca d'ufficio in sostituzione;
- sulla base delle risultanze, analisi di rischio. Le azioni di M.I.S.E. possono avere anche l'effetto di risolvere il superamento delle CSC identificato con le indagini preliminari e le risultanze del P.D.C. non determinare nuovi superamenti, così da non rendere più necessario procedere con l'analisi di rischio.

### B2.2. Analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica (A.D.R.)

**QUANDO:**

sulla base delle risultanze della caratterizzazione.

**CHI LA PRESENTA:**

il responsabile della contaminazione; il proprietario/gestore dell'area incolpevole che si è assunto l'onere delle attività; il Comune quando agisca d'ufficio in sostituzione. La D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11348, recante Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati, indica che il documento di analisi di rischio non deve essere presentato, se il soggetto obbligato/interessato procede alla presentazione del progetto operativo di bonifica, con il raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), per la specifica destinazione d'uso.

**ENTRO QUANDO:**

entro 6 mesi dall'approvazione del P.D.C..

**CHI LA APPROVA:**

apposita Conferenza di Servizi (cfr. § 6.3).

**ESITI DELLA CDS:**

## B2.2. Analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica (A.d.R.)

dichiarazione di conclusione positiva qualora gli esiti dell'A.d.R. dimostrino l'assenza di Rischio (concentrazione dei contaminanti presenti nel sito inferiore alle CSR);

dichiarazione di conclusione positiva con prescrizione di un Piano di Monitoraggio, qualora gli esiti dell'A.d.R. dimostrino l'assenza di Rischio (concentrazione dei contaminanti presenti nel sito inferiore alle CSR) e la CdS prescriva un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e dell'attuale destinazione d'uso del sito;

in caso di superamento delle CSR, approvazione dell'A.d.R. con obbligo di presentazione del Progetto di Bonifica (P.O.B.)

### IL RUOLO DEL COMUNE:

in qualità di autorità competente delegata da Regione:

- convoca la Conferenza di Servizi per l'approvazione dell'Analisi di Rischio entro 60 giorni dall'acquisizione della stessa, dando un preavviso agli enti invitati di almeno 20 giorni
- invia il documento di A.d.R. agli enti almeno 20 giorni prima della data fissata per la conferenza
- acquisisce i pareri da parte degli enti competenti
- adotta la Determina di approvazione dell'A.d.R.
- provvede all'iscrizione nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nel Piano delle regole della situazione e degli eventuali vincoli che ne discendono
- (eventuale) provvede all'iscrizione di onere reale nei registri immobiliari e indicazione nel certificato di destinazione urbanistica quando procede d'ufficio il Comune

### AZIONI SUCCESSIVE:

- se prescritto, esecuzione piano di monitoraggio;
- in caso di superamento delle CSR, Progetto di Bonifica (POB). La D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11348, recante Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati, indica che il documento di analisi di rischio non deve essere presentato, se il soggetto obbligato/interessato procede alla presentazione del progetto operativo di bonifica, con il raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), per la specifica destinazione d'uso.

## B2.3. Piano di monitoraggio a seguito di analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica (eventuale)

### QUANDO:

se prescritto in sede di approvazione dell'A.d.R.

### CHI LO PRESENTA:

il responsabile della contaminazione; il proprietario/gestore dell'area incolpevole che si è assunto l'onere delle attività; il Comune quando agisca d'ufficio in sostituzione.

### ENTRO QUANDO:

entro 60 giorni dall'approvazione dell'A.d.R.

### CHI LO APPROVA:

il Comune in qualità di autorità competente delegata da Regione, sentita la Provincia che a sua volta è coadiuvata da ARPA.

### IL RUOLO DEL COMUNE:

in quanto autorità competente delegata da Regione, entro 30 giorni dal ricevimento, sentita la Provincia, adotta l'atto di approvazione del piano di monitoraggio (tale termine può essere sospeso una sola volta in attesa di integrazioni. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato)

### AZIONI SUCCESSIVE:

- esecuzione del monitoraggio;

### B2.3. Piano di monitoraggio a seguito di analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica (eventuale)

- al termine del periodo di monitoraggio, redazione di relazione tecnica riassuntiva degli esiti, in base ai quali, alternativamente, concludere positivamente il procedimento ambientale oppure, in caso di rilevato superamento di una o più delle CSR, dare avvio alla procedura di bonifica;
- aggiornamento dell'iscrizione nel certificato di destinazione urbanistica.

## B3. Fase 3

### B3.1. Progetto operativo di bonifica (P.O.B.) o messa in sicurezza (M.I.S.O./M.I.S.P.)

#### QUANDO:

- qualora gli esiti dell'A.d.R. dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR);
- nel caso in cui al termine del periodo di monitoraggio, si rilevi il superamento delle CSR/CSC

#### CHI LO PRESENTA:

- il responsabile della contaminazione; il proprietario/gestore dell'area incolpevole che si è assunto l'onere delle attività;
- il Comune quando agisca d'ufficio in sostituzione.

#### ENTRO QUANDO:

- entro 6 mesi dall'approvazione dell'A.d.R..

#### CHI LO APPROVA:

il Comune, in qualità di autorità competente delegata da Regione, acquisiti i pareri degli enti competenti in apposita Conferenza di Servizi (RIF conferenza 3) e sentito il soggetto che ha presentato il progetto

#### IL RUOLO DEL COMUNE:

- convoca la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri degli Enti competenti;
- acquisisce i pareri da parte degli enti competenti;
- sente il soggetto che ha presentato il progetto;
- approva il P.O.B. entro 60 giorni dalla relativa presentazione (il termine può essere sospeso una sola volta in attesa di integrazioni. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato);
- (eventuale) iscrizione di onere reale nei registri immobiliari e indicazione nel certificato di destinazione urbanistica quanto procede d'ufficio il Comune.

#### AZIONI SUCCESSIVE:

- esecuzione del P.O.B.;
- collaudo degli interventi;
- certificazione di avvenuta bonifica;
- eventuale monitoraggio.

### B3.2. Garanzie Finanziarie

#### QUANDO:

all'approvazione del P.O.B.

#### CHI LE DEFINISCE:

la normativa di riferimento. L'entità della garanzia è fissata in misura non superiore al 50% del costo stimato dell'intervento. L'importo del progetto comprende anche le spese tecniche, di collaudo, di validazione da parte dell'Ente di controllo, l'IVA e gli oneri previdenziali.

#### IL RUOLO DEL COMUNE:

### B3.2. Garanzie Finanziarie

fissa in sede di provvedimento di approvazione del P.O.B. l'entità delle garanzie fidejussorie e i termini di presentazione, che comunque deve avvenire prima dell'inizio ai lavori.

**AZIONI SUCCESSIVE:**

svincolo a seguito della Certificazione di avvenuta bonifica.

### B3.3. Collaudo degli Interventi

**QUANDO:**

alla conclusione degli interventi approvati, a seguito della trasmissione degli esiti delle attività svolte da parte del soggetto che li ha eseguiti.

**CHI NE FA RICHIESTA:**

il responsabile della contaminazione; il proprietario/gestore dell'area incolpevole che si è assunto l'onere delle attività; il Comune quando agisca d'ufficio in sostituzione.

**QUANDO:**

in seguito all'ultimazione degli interventi approvati.

**CHI LO REALIZZA:**

la parte in contraddittorio con ARPA.

**IL RUOLO DEL COMUNE:** riceve gli esiti del collaudo

**AZIONI SUCCESSIVE:**

Certificazione di Avvenuta Bonifica (CAB).

### B3.4. Certificazione di avvenuta bonifica (C.A.B.)

**QUANDO:**

a seguito del collaudo degli interventi.

**CHI NE FA RICHIESTA:**

il responsabile della contaminazione; il proprietario/gestore dell'area incolpevole che si è assunto l'onere delle attività; il Comune quando agisca d'ufficio in sostituzione.

**CHI PROVVEDE:**

la Provincia/Città Metropolitana sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA.

**ENTRO QUANDO:**

entro 30 giorni dal ricevimento della relazione tecnica ARPA.

**IL RUOLO DEL COMUNE:**

- riceve la Certificazione di Avvenuta Bonifica
- svincola la cauzione
- aggiornamento certificato destinazione urbanistica

**AZIONI SUCCESSIVE:**

non sono previste ulteriori fasi, fatto salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte del Comune, in caso di esecuzione d'ufficio degli interventi.

**Allegato C| Fac-simile di comunicazione al proprietario incolpevole/gestore dell'area**

COMUNE DI \_\_\_\_\_

PROVINCIA / CITTÀ METROPOLITANA DI \_\_\_\_\_

Settore \_\_\_\_\_

Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Spett.le \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

*in qualità di proprietario/soggetto non responsabile della contaminazione*

p.c.

Spett.le Regione Lombardia

**D.G. Ambiente e Clima**

U.O. Valutazioni Ambientali e Bonifiche [ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

Spett. Città Metropolitana di Milano

**Area ambiente e tutela del territorio**

Settore rifiuti e bonifiche

Servizio Bonifiche Siti Contaminati

[protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

**OGGETTO: SITO \_\_\_\_\_ – COMUNE DI \_\_\_\_\_**

**COMUNICAZIONE AL PROPRIETARIO NON RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE [E/O SOGGETTO INTERESSATO]  
AI FINI DELL'EVENTUALE ASSUNZIONE VOLONTARIA DELL'INTERVENTO AI SENSI DELL'ART. 245 COMMA 1 DEL D.LGS  
152/2006**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE \_\_\_\_\_**

**VISTI**

- la Legge n. 241/1990 recante "Norme sul procedimento amministrativo";

- il D.Lgs. 152/2006, Parte IV, recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”;
- il Regolamento regionale 15.06.2012 n. 2 in ordine alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- gli artt. 5, 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla competenza all'esercizio delle funzioni amministrative in materia ambientale;

#### **RICHIAMATI**

- l'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, che pone in capo al soggetto responsabile dell'inquinamento l'obbligo di procedere alla bonifica del sito contaminato;
- il successivo art. 245, che prevede che *“le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili. ... È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.”*;
- l'art. 250, secondo cui, se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo V sono adottati dall'amministrazione competente;
- l'art. 2 comma 2 del Regolamento regionale n. 2/2012, che prevede che, qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda, il Comune richiede al proprietario del fondo di provvedere, nel termine a tal fine assegnato, all'esecuzione dell'intervento necessario, chiedendo altresì di indicare l'eventuale presenza di soggetti interessati, cui inviare analogo richiesta;
- il comma 3 dell'art. 2 del Regolamento regionale n. 2/2012, il quale dispone che, qualora nessuno degli interpellati proceda nei termini assegnati, il Comune procede d'ufficio, ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006, in via sostitutiva, agli adempimenti di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, comunicando l'avvio del procedimento;
- l'art. 253 del D.Lgs. 152/2006 il quale dispone che:
  - gli interventi di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto stesso costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250 del D.Lgs. 152/2006; l'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica;
  - le spese sostenute per tali interventi sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime;
  - il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento, a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile;
  - in ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi;

#### **CONSIDERATO CHE**

- sul territorio comunale è ubicato il sito \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ [identificare mappali/intestazioni catastali, ecc.];
- \_\_\_\_\_ [descrivere situazione, iter svolti e interventi];

**DATO ATTO CHE**

- con Decreto Dirigenziale della Provincia/Città Metropolitana di Milano \_\_\_\_\_ è stato [*individuato/non è stato individuato*] il soggetto responsabile della contaminazione;

[*- è stata accertata l'inerzia/inadempienza del soggetto responsabile della contaminazione rispetto all'obbligo di attivazione degli interventi di cui all'articolo 242 D.Lgs. 152/2006*];

- in mancanza di un responsabile della contaminazione che provveda direttamente all'intervento, ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 245 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 sopra richiamato si procede a dare pertinente comunicazione al proprietario non responsabile/soggetto interessato e verificarne l'eventuale disponibilità ad eseguire volontariamente la bonifica sulla porzione di area di proprietà/disponibilità, prima di procedere agli interventi sostitutivi da parte dell'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250 del D.Lgs. 152/2006.

Per tutto quanto sopra,

**SI CHIEDE**

di comunicare se codesto soggetto in indirizzo intende provvedere e si impegna incondizionatamente, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, ad eseguire i seguenti interventi:

- \_\_\_\_\_ che dovranno essere ultimati entro \_\_\_\_\_
- nonché di indicare l'eventuale esistenza di un soggetto interessato ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 in possesso di un diritto sull'area tutelato dalla legge.

**SI ASSEGNA**

**Il termine di \_\_\_\_\_ giorni dal ricevimento della presente richiesta per dare riscontro** alla scrivente Amministrazione in ordine alla volontà di esercitare incondizionatamente o rinunciare alla facoltà di cui all'art. 245 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, invitando, in caso di adesione, a trasmettere contestualmente all'impegno il cronoprogramma delle fasi attuative degli interventi.

**SI AVVISA**

che il mancato riscontro alla presente richiesta nel termine suindicato o la mancata presentazione del cronoprogramma delle fasi attuative degli interventi la facoltà di cui all'art. 245 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 si intende rinunciata e gli interventi di cui sopra, laddove non vi provveda altro soggetto interessato, saranno realizzati d'ufficio da questo Comune.

**SI AVVISA ALTRESÌ CHE**

- in caso di adesione spontanea alla esecuzione, sarà onere del proprietario/soggetto in indirizzo portare a completo compimento l'intervento;

- l'impegno di cui sopra, ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere formalizzato tramite apposita polizza bancaria/fideiussione assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza del sito contaminato; l'entità della garanzia finanziaria nella considerazione della natura, ubicazione e complessità dell'intervento sarà fissata pari al limite massimo normativo, ovvero al cinquanta per cento del costo stimato degli interventi previsti dal progetto operativo di bonifica con durata pari a quella di esecuzione dell'intero intervento di bonifica/messa in sicurezza (seppur attuato per lotti/fasi), da attuarsi alle condizioni e secondo le modalità previsti nell'atto di approvazione del Progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza e con obbligo di svincolo solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica e comunque rimarrà valida sino allo svincolo definitivo da parte dell'Ente garantito.

- sul proprietario/soggetto in indirizzo grava senza soluzione di continuità il dovere di custodia del sito anche in caso di esecuzione di lavori in sostituzione da parte dello scrivente Comune, con ogni conseguenza anche con riferimento all'obbligo di adozione delle misure di prevenzione di contaminazioni;
- sul proprietario/soggetto in indirizzo gravano i doveri di vigilanza, controllo e verifica dello stato del bene immobile/sito e non è esonerato dalla responsabilità per omissione dei doveri menzionati;
- gli interventi che verranno eseguiti in via sostitutiva costituiscono onere reale iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e le spese sostenute sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile, con facoltà di esercizio anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile;
- ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 152/06, il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati nei confronti del proprietario del sito incolpevole, in caso di impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile o di impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero in caso di loro infruttuosità;
- ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 152/06, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi;
- nel caso in cui il proprietario incolpevole/soggetto interessato non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, lo stesso ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento, laddove identificato, per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

La presente comunicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento per l'eventuale attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi degli artt. degli artt. 244, 250 e 253 del D.Lgs. 152/06 senza che occorra ulteriore preavviso.

L'amministrazione competente è il Comune \_\_\_\_\_.

Il responsabile del procedimento è \_\_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_\_, email: \_\_\_\_\_).

La documentazione relativa al procedimento è consultabile, previa istanza di accesso agli atti secondo le modalità previste dal Regolamento sull'accesso visionabile sul sito istituzionale del Comune, presso l'Ufficio \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Settore

\_\_\_\_\_  
Nome e Cognome

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

Copia conforme all'originale digitale depositato agli atti del Comune.

**Allegato D | Fac-simile per indizione conferenza di servizi asincrona**

Intestazione/logo comunale

Luogo, data

Provincia di XXXXXXXX

Pec

ARPA Lombardia – Dipartimento di XXXXXXXX

Pec

ATS XXXXXXXX

Pec

p.c.

Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima – Struttura Bonifiche

[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

Nome committente Y

Pec

Nome progettista X

Pec

**Oggetto: Sito "Nome del sito" (ID AGISCO XXXXXXXXXX) - Indizione della Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14, co. 2 della legge n. 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis per la valutazione del documento "Titolo del documento" presentato da X per conto di Y**

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. 31/2015, recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 (PER PUNTI VENDITA CARBURANTI);

Tenuto conto che l'art. 1 della legge regionale n. 3/2023 individua lo scrivente Ente quale Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Dato atto che l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle Amministrazioni pubbliche in indirizzo;

Considerato che, al fine di addivenire all'approvazione del documento in oggetto, è opportuno, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, procedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso dei vari interessi pubblici coinvolti attraverso l'istituto della Conferenza dei Servizi;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'indizione e convocazione di una Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990;

Premesso che in data gg/mm/aaaa (protocollo comunale n. XXXXX del gg/mm/aaaa) è stato trasmesso dalla società X, per conto di Y, il documento "Titolo del documento";

Il sottoscritto Nome e Cognome, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt. 4-5 della legge n. 241/1990, in qualità di (ad esempio: Responsabile del Settore X del Comune di Y)

#### INDICE

la Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14, co. 2 della legge n. 241/1990, semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis;

#### COMUNICA

- a) Che l'oggetto della Conferenza di Servizi è la valutazione del documento "Titolo del documento", trasmesso agli Enti in indirizzo dalla società X per conto di Y in data gg/mm/aaaa (protocollo comunale n. XXXXX del gg/mm/aaaa) e allegato alla presente indizione;
- b) Che entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della presente, le Amministrazioni coinvolte possono richiedere al soggetto proponente integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- c) Che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è fissato per il gg/mm/aa (inserire data calcolando 30 giorni per Piano di Caratterizzazione e 45 giorni per Analisi di Rischio e Progetto Operativo di Bonifica/Messa In Sicurezza Operativa/Messa In Sicurezza Permanente);
- d) Che la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), è fissata per il giorno gg/mm/aa alle ore hh:mm presso XXXXX/in modalità online.

#### RAMMENTA

- Che le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza devono essere formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
- Che le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e devono specificare se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
- Che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, l'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui alla lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti e delle motivazioni richieste, equivalgono ad assenso senza condizioni;

- Che restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito.

Copia del presente atto di indizione e convocazione, unitamente al progetto tecnico, sono depositati presso l'ufficio **X** del Comune di **Y**, a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per chiarimenti e/o informazioni.

Si invita infine la Società **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, in copia conoscenza, all'assolvimento del pagamento di due marche da bollo da 16 euro per l'istanza rivolta alla PA e per l'emanazione del provvedimento espresso, come da modulo allegato alla presente.

Distinti saluti.

**Riferimenti finali, come orari di apertura dell'ufficio e numeri telefonici**

**Allegato E| Fac-simile per indizione conferenza di servizi sincrona**

Intestazione/logo comunale

Luogo, data

Provincia di XXXXXXXX

Pec

ARPA Lombardia – Dipartimento di XXXXXXXX

Pec

ATS XXXXXXXX

Pec

p.c.

Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima – Struttura Bonifiche

[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

Nome committente

Pec

Nome progettista

Pec

**Oggetto: Sito "Nome del sito" (ID AGISCO XXXXXXXXXX) - Indizione della Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14, co. 2 della legge n. 241/1990, in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter per la valutazione del documento "Titolo del documento" presentato da X per conto di Y**

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. 31/2015, recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 (PER PUNTI VENDITA CARBURANTI);

Tenuto conto che l'art. 1 della legge regionale n. 3/2023 individua lo scrivente Ente quale Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Dato atto che l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle Amministrazioni pubbliche in indirizzo;

Considerato che, al fine di addivenire all'approvazione del documento in oggetto, è opportuno, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, procedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso dei vari interessi pubblici coinvolti attraverso l'istituto della Conferenza dei Servizi;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'indizione e convocazione di una Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990;

Premesso che in data gg/mm/aaaa (protocollo comunale n. XXXXX del gg/mm/aaaa) è stato trasmesso dalla società X, per conto di Y, il documento "Titolo del documento";

Il sottoscritto Nome e Cognome, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt. 4-5 della legge n. 241/1990, in qualità di (ad esempio: Responsabile del Settore X del Comune di Y)

#### INDICE

la Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14, co. 2 della legge n. 241/1990, in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter

#### COMUNICA

- a) Che l'oggetto della Conferenza di Servizi è la valutazione del documento "Titolo del documento", trasmesso agli Enti in indirizzo dalla società X per conto di Y in data gg/mm/aaaa (protocollo comunale n. XXXXX del gg/mm/aaaa) e allegato alla presente indizione;
- b) Che entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della presente, le Amministrazioni coinvolte possono richiedere al soggetto proponente integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- c) Che si fissa la riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno gg/mm/aaaa (DA FISSARE DOPO 30 GIORNI DALL'INVIO DELLA CONVOCAZIONE PER PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E DOPO 45 GIORNI PER ANALISI DI RISCHIO E PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA) alle ore hh/mm presso XXXX/in modalità online. Alla seduta della Conferenza è altresì invitata la società richiedente, o suo delegato, per l'illustrazione del progetto di cui trattasi. Ciascun ente o amministrazione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

#### RAMMENTA

che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza;

#### PRECISA

che, ai fini della semplificazione dell'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza, le manifestazioni di volontà e gli atti di assenso di competenza delle Amministrazioni dovranno essere formalmente scritte e illustrate, salva la necessità di ulteriori deduzioni da rassegnare a verbale.

Copia del presente atto di indizione e convocazione, unitamente al progetto tecnico, sono depositati presso l'ufficio **X** del Comune di **Y**, a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per chiarimenti e/o informazioni.

Si invita infine la Società **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, in copia conoscenza, all'assolvimento del pagamento di due marche da bollo da 16 euro per l'istanza rivolta alla PA e per l'emanazione del provvedimento espresso, come da modulo allegato alla presente.

Distinti saluti.

**Riferimenti finali, come orari di apertura dell'ufficio e numeri telefonici**